

RESOCONTO STENOGRAFICO

493.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	42863, 42910	tici per gli appartenenti alle forze di polizia (3703).	
Disegni di legge:		PRESIDENTE 42890, 42892, 42893, 42894, 42898, 42899	
(Sull'assegnazione a Commissione in sede legislativa)	42864	BARSACCHI PAOLO, Sottosegretario di Stato per l'interno	42899
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	42864	LABRIOLA SILVANO (PSI)	42894
Disegno di legge di conversione:		LODA FRANCESCO (PCI)	42890
(Autorizzazione di relazione orale)	42910	SPADACCIA GIANFRANCO (PR)	42893
Disegno di legge: (Discussione e approvazione):		VERNOLA NICOLA (DC), Relatore	42898
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti poli-		VINCENZI BRUNO (DC)	42892
		Disegno di legge (Seguito della discussione):	
		S. 316. — Revisione della legislazione valutaria (approvato dal Senato) (2987).	

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

PAG.	PAG.
PRESIDENTE 42910, 42915, 42921	PRESIDENTE 42865, 42866, 42872, 42873,
CAPRIA NICOLA, <i>Ministro del commercio</i>	42874, 42875, 42876, 42877, 42878, 42879,
<i>con l'estero</i> 42910	42880, 42881, 42882, 42883, 42885
FELISSETTI LUIGI DINO (<i>PSI</i>), <i>Relatore</i> . 42910	ALBERINI GUIDO (<i>PSI</i>), <i>Relatore</i>42878,
TASSI CARLO (<i>MSI-DN</i>) 42921	42883, 42884
Disegno di legge di conversione: (Deli-	BONFIGLIO ANGELO (<i>DC</i>), <i>Relatore</i> . . .42865,
berazione ai sensi dell'articolo 96-	42875
<i>bis</i> , terzo comma, del regola-	CARIA FILIPPO (<i>PSDI</i>) 42865
mento):	CORREALE PAOLO (<i>PSDI</i>), <i>Relatore</i> . . .42876,
S. 1806. — Conversione in legge, con	42877
modificazioni, del decreto-legge 30	FERRARI SILVESTRO (<i>DC</i>) 42883
aprile 1986, n. 133, recante provve-	FRACCHIA BRUNO (<i>PCI</i>), <i>Relatore</i>42877
dimenti urgenti per la finanza lo-	FRANCHI FRANCO (<i>MSI-DN</i>) 42885
cale (<i>approvato dal Senato</i>) (3795).	GENOVA SALVATORE (<i>DC</i>) 42878
PRESIDENTE 42904, 42905	GRANATI CARUSO MARIA TERESA (<i>PCI</i>) .42878,
CIAFFI ADRIANO, <i>Sottosegretario di Stato</i>	42879
<i>per l'interno</i> 42905	MANNA ANGELO (<i>MSI-DN</i>) 42866
TASSI CARLO (<i>MSI-DN</i>) 42905	PAGANELLI ETTORE (<i>DC</i>), <i>Relatore</i> . . .42866,
VINCENZI BRUNO (<i>DC</i>), <i>Relatore</i>42904	42875
Proposte di legge:	PAZZAGLIA ALFREDO (<i>MSI-DN</i>) 42873
(Annunzio) 42863	POCHETTI MARIO (<i>PCI</i>) 42875
(Trasferimento dalla sede referente	REGGIANI ALESSANDRO (<i>PSDI</i>) .42882, 42883
alla sede legislativa) 42864	RUSSO FRANCO (<i>DP</i>) 42889
Interrogazioni, interpellanze e mo-	SPADACCIA GIANFRANCO (<i>PR</i>) . 42872, 42876,
zione:	42881
(Annunzio) 42921	TESTA ANTONIO (<i>PSI</i>)42876, 42885
Domande di autorizzazione a proce-	Sull'ordine dei lavori:
dere in giudizio:	PRESIDENTE 42904
(Annunzio) 42863	Votazioni segrete 42885, 42894, 42905
Domande di autorizzazione a proce-	Votazione segreta di disegno di legge 42900
dere in giudizio (Esame):	Ordine del giorno della seduta di do-
	mani 42922

La seduta comincia alle 11.

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Andreatta, Bisagno, Galasso, Reina e Zamberletti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 4 giugno 1986 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SENALDI ed altri: «Qualificazione ai fini tributari dell'attività di levata dei protesti cambiari esercitata dai segretari comunali» (3807);

POGGIOLINI ed altri: «Vaccinazione obbligatoria contro il morbillo» (3808).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e

giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Florino, per il reato di cui agli articoli 1 e 6 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 225);

contro il deputato Barbato, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale ed agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa mediante omissione del controllo del direttore responsabile su pubblicazioni periodiche) (doc. IV, n. 226);

contro il deputato Belluscio, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del codice penale ed agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa, continuata) (doc. IV, n. 227);

contro i deputati Demitry e Di Donato, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 112, n. 1, 314, 61, n. 7, del codice penale (peculato aggravato) ed agli articoli 112, n. 1, 81, capoverso, 479 e 61, n. 2, del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, continuata e aggravata) (doc. IV, n. 228);

contro il deputato Melega, per il reato

di cui all'articolo 595 del codice penale ed agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 229);

contro il deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale ed agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 230);

contro il deputato Abbatangelo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 112, n. 1, e 285 del codice penale (strage aggravata), agli articoli 112, n. 1, e 280, prima parte, primo e terzo capoverso, del codice penale (attentato per finalità terroristiche o di eversione, aggravato), agli articoli 112, n. 1, 81, 61, n. 2, del codice penale, agli articoli 1 e 21 della legge 14 aprile 1975, n. 110, agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, ed all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, (violazioni continuate ed aggravate delle norme per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, delle nuove norme contro la criminalità e delle norme per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica); nonché per il reato di cui agli articoli 306 e 302 del codice penale (formazione e partecipazione a banda armata) (doc. IV, n. 231);

contro il deputato Mensorio, per i reati di cui all'articolo 90, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 16 maggio 1960, n. 570 (violazione delle norme per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali) ed agli articoli 61, n. 2, 264 e 625, n. 7, del codice penale (furto aggravato) (doc. IV, n. 232).

Queste domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Sull'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di ieri è stato proposto, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla XII Commissione permanente (Industria) in sede legislativa:

«Incentivi per favorire l'automazione dei processi produttivi nelle piccole e medie imprese industriali, di servizi e nelle imprese artigiane» (3729) *(con parere della I, della III, della IV e della V Commissione).*

Il gruppo comunista ha successivamente comunicato di essere contrario a tale assegnazione. Essendovi pertanto l'opposizione di più di un decimo dei componenti della Camera, il suddetto disegno di legge è assegnato in sede referente.

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la VIII Commissione permanente (Istruzione) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad essa attualmente assegnati in sede referente:

«Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori» (3722); PATUELLI ed altri: «Introduzione della libertà di scelta degli studenti della scuola media superiore in ordine all'insegnamento religioso» (3389); LABRIOLA ed altri: «Norme concernenti il diritto ad esercitare l'opzione per l'insegnamento religioso nelle scuole medie e di istruzione secondaria superiore» (3390); FERRI ed altri: «Norme relative al diritto ad esercitare l'opzione per l'insegnamento religioso da parte dei giovani che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età» (3397); CASTAGNETTI ed altri: «Norme per l'esercizio dell'opzione sull'insegnamento

della religione cattolica da parte degli studenti delle scuole medie superiori» (3412); PISANI ed altri: «Norme per l'esercizio dell'opzione sull'insegnamento della religione cattolica da parte dei giovani che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età» (3532); TAMINO ed altri: «Norme concernenti il diritto degli studenti ad esercitare l'opzione per l'insegnamento religioso nelle scuole di ogni ordine e grado» (3603) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella contro i deputati Caria e Conte Carmelo, per il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale (omicidio colposo plurimo) (doc. IV, n. 134).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

FILIPPO CARIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO CARIA. Rilevo innanzitutto che non è presente il collega Carmelo Conte, e questa non è sicuramente una cosa positiva: avrei preferito che fosse in aula. Dico subito che concordo con la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione nei miei confronti; credo però che la Camera debba sapere di cosa si tratta. La questione è in termini molto semplici. Il collega Carmelo Conte ed io siamo stati assessori ai lavori pubblici della regione

Campania per un certo lasso di tempo. Nel periodo in cui ricoprivamo tale incarico, una automobile, in provincia di Palermo ha sbandato in curva, è finita in un burrone e gli occupanti, tre ragazzi, sono morti.

La magistratura ha aperto un'inchiesta ed ha fatto carico alla regione, della quale il collega Carmelo Conte ed io eravamo assessori, di non aver provveduto a finanziare alcuni lavori che erano necessari per creare dei muretti di protezione. È un dato inconfutabile che la regione Campania non interviene nella costruzione dei muretti, che spetta alle amministrazioni provinciali e a quelle comunali.

In base alla legge regionale n. 51, la regione Campania effettua stanziamenti a favore dei comuni e delle province che poi provvedono a realizzare questo tipo di opere. Alla data in cui si è verificato lo sbandamento dell'automobile, con la conseguente morte dei tre ragazzi, la regione non aveva nessuna competenza in materia per il semplice motivo che aveva provveduto a stanziare i fondi, in base ai quali la provincia doveva a sua volta provvedere a costruire i muretti.

Di tale obiettiva difficoltà si è fatta carico con correttezza la relazione dell'onorevole Bonfiglio: «La Giunta per le autorizzazioni a procedere, indipendentemente da ogni valutazione sulla plausibilità giuridica dell'assunto accusatorio enunciato nei confronti... non entra nel merito». Se fosse entrata nel merito, avrebbe dovuto prendere atto che a quella data noi non avevamo nessuna competenza, di nessun genere.

Ribadisco che concordo con la proposta della Giunta, perché non voglio sfuggire a processi di qualunque genere; però l'Assemblea deve essere in grado di sapere che il problema sta in questi termini. A questo punto, comunque, il discorso si allarga alle responsabilità anche politiche dei magistrati. Io sono contro il referendum sulla responsabilità dei magistrati, perché ritengo che questo non sia il modo per risolvere certi problemi nel nostro paese; devo però denunciare che parte di notevoli settori della magistra-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

tura assume determinate decisioni, soprattutto nei confronti di rappresentanti di piccoli partiti, che non sono in grado di difendersi efficacemente.

Sull'episodio, signor Presidente — lo dichiaro pubblicamente e me ne assumo la responsabilità —, vi sono interferenze non molto chiare (non si capisce perché la magistratura di Salerno sia arrivata a certe conclusioni); nel momento in cui riuscirò a condurre in porto indagini per capire come si sia giunti a questa manifestazione di attacco politico, di iniziativa politica non giuridica, ritornerò sulla questione. La magistratura deve amministrare la giustizia secondo le leggi dello Stato. Ognuno deve rimanere nell'ambito delle proprie competenze cercando di evitare interferenze politiche che non possono essere né ammissibili né accettabili.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei deputati Caria e Carmelo Conte.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ed all'arresto del deputato Manna, per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso), nonché per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, 582 e 585 del codice penale ed agli articoli 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (lesioni personali con violazioni delle nuove norme contro la criminalità, continuate ed aggravate) (doc. IV, n. 152).

La Giunta propone che l'autorizzazione a procedere in giudizio sia concessa e l'autorizzazione all'arresto sia negata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

ANGELO MANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELO MANNA. Signor Presidente, vorrei pregarla, trattandosi di una cosa abbastanza grave, di avere un po' di pazienza se sarò più o meno lungo; chiederei anche l'attenzione dei colleghi. Grazie.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho 51 anni, sono laureato in giurisprudenza, e invece di fare il notaio feci il giornalista. Fui assunto a *Il mattino* nel 1960 da Giovanni Ansaldo e fui da quel tempo cronista al servizio della gente di Napoli: di quella povera; della ricca feci cenno, spesso e volentieri, solo per accusarla di voler continuare a tenere in cattività la povera, di volerla tenere ancora emarginata, ghettizzata, ridotta nelle catene dell'ignoranza o, peggio, in quelle del vizio, della brutalità, della delinquenza come solo ed unico scampo, come esistenziale rifugio, come alternativa unica e sola ad una morte civile a vita.

Nel 1976, nelle more del passaggio della gestione de *Il mattino* dalla CEN all'EDIME del piduista Rizzoli, fondai, insieme con l'ingegner Pietrangelo Gregorio, una televisione libera, che si chiamò *Canale 21* in omaggio all'articolo 21 della Carta costituzionale della Repubblica italiana. Inventai una rubrica televisiva, *Il Tormentone*, nella quale trattai tutti i problemi di Napoli e del Mezzogiorno ed affondai senza pietà il bisturi del giornalista disincantato nelle gravi ed ulcerose piaghe del sottoproletariato napoletano e meridionale tagliato fuori dal contesto sociale, bestializzato dal potere e, peggio, criminalizzato e maledetto dai soliti farisei ipocriti. Ricevetti, signor Presidente, onorevoli colleghi, quasi immediatamente, trecento lettere al giorno: per otto anni ne ricevetti tante; in certi momenti di punta ne ricevetti cinquecento!

Nel 1978 e nel 1979 fui premiato a Caorle quale miglior giornalista televisivo nazionale. La mia trasmissione mi dette una popolarità immensa, a Napoli, in Campania, in gran parte del Mezzogiorno

d'Italia. La gente, signor Presidente, mi confidava le sue angosce, ed avevo rapporti specialmente con il ghetto. Scrissi dei libri, che vorrei trovare il tempo di pubblicare: saggi sulle cause storiche di quel canceroso tipo di anarchia del ghetto detto camorra, ed ammonii dal video, per anni ed anni, che se fosse giusto, per gli operatori del diritto, definire la camorra associazione a delinquere, i politici, i giornalisti e gli intellettuali dovessero considerarla e denunciarla quale fenomeno sociale; se fosse giusto, in termini penalistici, reprimerla, dovesse essere ancora più giusto, in termini umani e sociali, prevenirla o tentare di prevenirla bonificando, mettendo in funzione picconi, ruspe, bulldozer e soprattutto invocando lavoro e giustizia sociale.

Trecento lettere al giorno per otto anni! Novecento ore di trasmissione! E un po' di bene all'attivo: una medaglia d'oro del *Rotary International* per avere, con due trasmissioni televisive, trasformato la Banca degli occhi dell'ospedale dei Pellegrini (non dello Stato, del *Rotary*) da banca soltanto di nome (e in debito con Ceylon per essersi fatta prestare delle cornee) in banca più ricca del mondo. In un solo anno, signor Presidente, onorevoli colleghi — sono costretto a parlare di me, vi chiedo scusa — cento non vedenti riebbero la vista grazie a trapianti di cornee che io avevo reso possibili con i miei appelli all'umanità, al senso di altruismo, al famoso buon cuore dei napoletani.

E, signor Presidente, chi sta parlando ricevette, in otto anni, anche quarantanove minacce di morte! Quarantanove.

Nel giugno 1983, io che non avevo mai parteggiato per nessuno, se non per Napoli e per il suo (il mio!) popolo, mi presentai nella lista del Movimento sociale italiano-destra nazionale. Non avevo conoscenze, non avevo militanze, non avevo neppure la fiducia del partito (giustamente: non potevo averla, tanto più che il partito era stato scottato più volte da certe defezioni di cui la Camera conosce nomi, punti, virgole e situazioni); ma, candidato con il numero 32 alle elezioni politiche, fui eletto deputato con 82 mila 85

preferenze. Troppe! Ma ne portai il peso, e ritenni di dovere interpretare il ruolo e l'onore concessimi alla maniera de *Il Tormentone*: fustigando, denunciando, tentando la moralizzazione della mia patria, Napoli, usando il potere delle interrogazioni e delle interpellanze come clava spietata. Ed è un peccato che il Governo non avesse e non abbia mai deciso di collaborare con me, sulla scorta dei miei documenti di sindacato ispettivo.

Onorevoli colleghi, il 3 gennaio 1985, cioè diciotto mesi fa, appresi dal quotidiano *la Repubblica* (la notizia era stata spedita da Napoli da un mio vecchio collega de *Il mattino*, ora pezzo grosso della RAI-TV) che l'indomani, 4 gennaio, un periodico napoletano (fatto da giornalisti che ai tempi della mia assunzione al *Mattino* non avrebbero potuto fare neppure gli strilloni) avrebbe pubblicato un servizio esplosivo sull'«onorevole camorra» Angelo Manna. Dodici pentiti accusavano l'onorevole Manna di avere avuto a che fare con la camorra. Dodici pentiti avevano «confessato spontaneamente» al sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dottor Vincenzo Scolastico, che l'«onorevole camorra», cioè l'onorevole Manna, avesse avuto contatti con le cosche cutoliane.

In verità, mi meravigliai, ma non molto. In venticinque anni di cronaca nera avevo conosciuto centinaia di camorristi, di delinquenti generici e specifici, pederasti, prostitute, lenoni; ma che dodici di costoro avessero mai potuto accusarmi, avessero mai potuto confessare spontaneamente contatti, e cioè intese, e cioè coin-teressenze, e cioè comunelle con persone della loro risma, mi parve un azzardo incredibile, anzi — consentitemelo — mi parve una bestemmia inosabile.

Il 4 maggio 1985 (l'indomani) acquistai il famigerato periodico. Sulla copertina, a colori, una mia fotografia a tutta pagina; sotto, a mo' di didascalia: «L'onorevole camorra»; all'interno cinque o sei pagine — zeppe, zeppe — tutte dedicate alle annunciate «rivelazioni spontanee». Rivelazioni che trovai fra virgolette e in corsivo,

a significare che fossero testuali, a significare che fossero state copiate dalle fotocopie o dagli originali dei verbali degli interrogatori. E trovai pure, nei commenti dei recensori, un livore tanto spropositato quanto rivelatore: rivelatore che il tutto si sostanziasse in una messa in scena perversa, organizzata non già dai volgari prezzolati dei censori (rivelatori di segreti d'ufficio) ma dall'autore anche regista, il quale non firmava la sua brutta opera, perché non si può pretendere che un magistrato indegno di far parte dell'ordine giudiziario non sia anche e soprattutto un vigliacco.

In realtà dodici pentiti, tutti sospettati di far parte della Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, affermavano di essere stati miei elettori, di aver fatto fare per me dei manifesti elettorali, di averne curato l'affissione. Mi accusavano di aver lanciato messaggi alla camorra cutoliana attraverso il video, nel corso delle mie trasmissioni. Mi avevano scambiato per il «trombetta» di Poggioreale o per quel cronista de *Il mattino* di Napoli che, dopo l'evasione misteriosa del camorrista Pasquale Scotti (che, da parte cutoliana, si temeva che avesse «cantato»), pubblicò una dichiarazione di Cutolo secondo cui lo Scotti era «un uomo» (il che significava: «proteggete la fuga del mio luogotenente; egli non ha cantato affatto ed è rimasto fedele»); oppure mi avevano scambiato per uno di quei giornalisti italiani che il 24 agosto 1984 pubblicarono una poesia di Raffaele Cutolo contro la droga, e tre giorni dopo, il 27 agosto, dovettero scrivere fiumi di parole, inutili, sull'avvenuto massacro camorristico, per traffici di droga, di Torre Annunziata.

Altri pentiti mi accusavano di sciocchezze. Ma il testé citato Scotti, asseriva che verso la fine del 1981 io avessi incontrato a New York un tal notaio Alfonso Bove il quale mi aveva poi procurato collegamenti con tal Alvaro Giardili o con il famigerato dottor Pazienza, medico chirurgo per opera e virtù dello spirito, certamente non santo, della P2, ma, come quello santo, tuttora onnipresente, onnisciente e onnipotente.

Ed un altro pentito (e questo era il *clou* del delirante rosario sgranato dai dodici apostoli del pentitismo sammaritano) affermava di sapere che fossi io, «l'onorevole camorra», il mandante della gambizzazione dell'amministratore delegato di Napoli-Canale 21 spa, e cioè della televisione privata donde avevo tratto la popolarità che mi aveva portato in questa Camera dei deputati a furor di popolo.

Il periodico andò a ruba in poche ore; ne furono fatte più ristampe. La mia effigie fu stampata su migliaia di manifesti che furono affissi sui muri di tutte le strade di Napoli e di Caserta, e di tutte le strade dei centri maggiori delle due province.

Ma coloro che lessero avidamente il periodico e le «confessioni spontanee» dei dodici pentiti del dottor Scolastico, non potevano sapere come questi fosse abituato a strappare ai detenuti, (indiziati di reato o fermati per accertamenti) le «confessioni spontanee» medesime. E neanche voi, onorevoli colleghi, potreste mai sapere per quale motivo questo «onorevole camorra» stia qui, davanti al microfono, a raccontare le sue vicissitudini, se non vi dicesse egli stesso — «l'onorevole camorra» — per filo e per segno quali fossero i rapporti fra lui e questo signore il dottor Scolastico, sostituto procuratore presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale fosse il ruolo dell'«onorevole camorra» e quale il suo, prima che i pentiti confessassero «spontaneamente»... E non potreste sapere, dunque, come la messa in scena del periodico, dei manifesti, delle edizioni speciali, del volantaggio, avesse un solo scopo: la distruzione, per vendetta, di un difensore accanito, disperato, dei diritti dell'uomo, dei diritti degli inermi, dei «soliti ignoti», dei refusi della natura, dei paria di questa società che è più egoista che malcreata, e più malcreata che egoista.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 4 maggio 1984, cioè esattamente otto mesi prima che io ricevessi la comunicazione giudiziaria, della quale conoscete gli estremi, presentai al ministro di grazia e giustizia una interrogazione a risposta

orale (per i cultori di statistiche, la n. 3-00881), con la quale, dopo un cappello che vi devo risparmiare, affermavo... Colleghi, volete che mi tenga «la posta» e zittisca? E allora vi pregherei di un po' di attenzione, perché potrebbe accadere a chiunque di voi tutto ciò che è accaduto a me! Ebbene, affermavo: «Il 25 aprile 1984, un detenuto che da otto mesi è in attesa di essere interrogato dal magistrato, ha denunciato ad un familiare, nel corso del settimanale colloquio, di essere stato brutalmente picchiato per l'ennesima volta dalle guardie carcerarie e gli ha annunciato, in preda alla disperazione, che di lì a qualche ora, ritenendo che non ce l'avrebbe fatta a subire altre violenze, si sarebbe tolto la vita. Il detenuto è sospettato di appartenere ad una organizzazione camorrista. Si chiama Mario De Sena, è nato ad Acerra il 1° febbraio 1959».

(Lo conoscevo e lo conosco, il De Sena, come conosco tutti quelli che hanno più o meno la sua età e sono camorristi, e sono incarcerati, giudicati o condannati, o sono ancora latitanti o non sono stati ancora scoperti). «Al familiare, il De Sena ha dichiarato di essere stato picchiato per dieci giorni consecutivi, di giorno e di notte, ogni ora, nel gabinetto di decenza dell'ufficio matricole del supercarcere di Carinola. Prima del "trattamento", gli agenti di custodia gli hanno gettato addosso secchi di acqua gelata. Lo hanno denudato. Pestandolo, i suoi aguzzini lo hanno deriso, hanno offeso la sua dignità di uomo, hanno ingiurato e calunniato i suoi familiari. Tre volte — ha aggiunto il detenuto — sono stato impiccato... Nel corso del pestaggio, gli agenti gli hanno sempre intimato "ti devi pentire, se no non la smettiamo", oppure "se non ti penti, finisci male", e gli hanno ingiunto di non fare parola ad alcuno delle loro "attenzioni". Il familiare del detenuto, spaventato, ha invocato l'intervento dell'interrogante, il quale si è recato a Carinola ed ha raggiunto il supercarcere alle ore 20.40. Qualificatosi, ha atteso l'autorizzazione a varcare i fatidici cancelli fino a dopo le ore 21. Ammesso finalmente all'interno del supercarcere, egli

ha avvertito imbarazzo e fastidio. Ai due graduati che lo hanno introdotto in un ufficio, egli ha immediatamente spiegato lo scopo della propria visita. I due, al nome del De Sena, hanno affermato che il detenuto in questione, lungi dall'essere stato mai torturato, pestato o molestato, un paio di ore prima si era tagliato un orecchio con un rasoio di plastica (il detenuto in questione ha una barba lunga dieci centimetri), era stato colto da crisi psicomotoria, il sanitario del supercarcere aveva dovuto iniettargli dei sedativi, e all'orecchio, il destro, aveva dovuto dare sette punti di sutura.

Dieci minuti dopo è giunto al supercarcere il direttore, dottor Passeretti, il quale ha scongiurato l'interrogante a non prestar fede alle denunce del De Sena perché, ha affermato, il De Sena non aveva mai subito maltrattamenti. Quelli riferiti al familiare se li era inventati di sana pianta perché malato di mente ed affetto da una specie di mania di persecuzione.

L'interrogante ha chiesto ed ottenuto di poter vedere il detenuto in questione; ed allora, in evidente stato di prostrazione fisica e morale, il De Sena, alla presenza del direttore, ha confermato all'interrogante le dichiarazioni rese nella mattinata al familiare ed ha detto fra le lacrime: "Prima o poi mi ucciderò. Sono stanco di subire atrocità. Sono un essere umano. Se ho sbagliato, pagherò, ma non con le torture".

L'interrogante ha allora tentato di calmare il detenuto, assicurandogli che non sarebbe stato mai più torturato e che il direttore era pronto ad impegnare in tal senso la sua parola d'onore. Il detenuto ha gridato: "Nessuna parola d'onore! Gliel'ho detto al direttore più d'una volta che qui mi torturano e non è successo niente. Mi torturano perché mi devo pentire. Vogliono fare di me un infame. Io non debbo pentirmi assolutamente di nulla. Non ho nulla di cui pentirmi".

In otto mesi, senza essere mai interrogato dal suo giudice naturale, il detenuto era passato dalle carceri di Poggioreale a quelle di Forlì, da queste ultime a quelle di Montelupo Fiorentino; da Montelupo a

Spoletto; da Spoleto a Sulmona, e poi era stato dirottato a Carinola perché potesse essere finalmente interrogato dal suo magistrato naturale.

«Il neuropsichiatra di parte, professor Giacomo Cascella (un luminare noto in tutta Italia) lo ha visitato due mesi fa. Il De Sena è risultato affetto da "sindrome delirante a contenuto persecutorio, in balia di disordini psicosensoriali costituiti da allucinazioni visive ed uditive", ed è stato giudicato «pericoloso per sé e per gli altri»».

Chiesi inoltre al ministro di grazia e giustizia: «Il detenuto Mario De Sena non è sano di mente. Potrebbe avere soltanto immaginato le torture e tutto il resto. Nel qual caso egli non può rimanere ulteriormente in un supercarcere, ma va ricoverato immediatamente in un centro psichiatrico. Le torture, però, e tutto il resto, potrebbero essere non già frutti della sua malata immaginazione, così come le minacce che, se non si decide a fare il pentito, verrà ammazzato di botte. In questo caso potremmo scoprire che la Repubblica (che ha istituzionalizzato la mostruosità del pentitismo: mostruosità morale, giuridica, degna non di un paese civile ma di una tribù di boscimani per giunta ubriachi e perversi), i pentiti se li fa in casa, li crea a suon di torture, in certe carceri o in certe segrete di certe questure o di certe caserme dei carabinieri».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questa interrogazione non avevo fatto nomi, ma il dottor Scolastico aveva ben ragione di rizelarsi. I detenuti del supercarcere di Carinola, i sospettati di camorra, erano e sono tuttora affidati alle sue cure. Inoltre egli aveva ben ragione di sentirsi colpito: il dottor Scolastico era ed è tuttora fra i più arrabbiati sostenitori del pentitismo, era ed è tra quei magistrati che invocano legislazioni premiali per i pentiti. Non ha mai letto, caro collega Violante, caro collega Casini, né San Tommaso d'Aquino né Agostino da Tagaste sulle confessioni; crede che il pentitismo possa essere raggiunto promettendo allegre prigioni, sconti per saldi di

fine stagione, dello Stato e della sua autorità.

Il 24 ottobre 1984, cioè due mesi e dieci giorni prima dell'«uscita di quarta» di questo periodico suonato e cantato per conto del dottor Scolastico, rivolsi al Presidente del Consiglio (visto che il ministro guardasigilli non riteneva di dovermi rispondere) la seguente interrogazione a risposta scritta (per i patiti delle statistiche la n. 4-06213) che fu la famosa goccia che fece traboccare il pitale sammaritano: «Per sapere se sia stato messo al corrente che per l'ennesima volta un detenuto indiziato di reato è stato torturato perché si pentisse. Il torturato di turno si chiama Oreste Lettieri, è nativo di Acerra, si trova recluso da qualche mese nel penitenziario di Pianosa (conoscevo anche Oreste Lettieri da quando lo stesso aveva 10 anni). È sospettato di appartenere ad una organizzazione camorrista. Ha dichiarato al proprio legale di essere stato sottoposto per più giorni ad una serie di durissimi tormenti fisici e psichici ed ha indicato il responsabile nel solito dottor Scolastico, sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, contro il quale è in corso da tempo una indagine giudiziaria disposta in seguito a reiterate, anonime o non anonime, segnalazioni e denunce di maltrattamenti e sevizie a danno di detenuti e di abusi svariati di potere.

Il Lettieri ha affermato di essere stato seviziato da alcuni agenti di custodia, i quali nel corso del "trattamento", gli hanno ingiunto di pentirsi, lo hanno minacciato che se non si fosse pentito lo avrebbero massacrato di botte, lo hanno ingiuriato, calunniato e gli hanno sputato in faccia. Ha aggiunto che, pesto e sanguinante, è stato occultato ai familiari per più giorni e che al suo legale sono stati per un paio di settimane interdetti i colloqui e che, avendo potuto parlare con lui soltanto il 20 ottobre scorso, nessuna delle sevizie subite egli ha trascurato di comunicargli, come non ha esitato ad informarlo che ad ordinare il pestaggio e tutto il resto (tra l'altro gli ha anche annunciato che sarebbe stato trasferito in una caserma o in un posto di pubblica

sicurezza di Caserta o di Santa Maria Capua Vetere per poter essere più a portata di mano del dottor Scolastico) è stato per l'appunto il testé nominato specialista della procura sammaritana, il sostituto dalla tortura facile, l'uomo della legge che i pentiti se li fabbrica con le botte e con le minacce.

Il Lettieri ha specificato al suo legale di essere stato torturato per essersi rifiutato di «rievocare» episodi e circostanze di cui si è sempre dichiarato all'oscuro e di coinvolgere in imprese criminose, alle quali si è sempre protestato estraneo, persone indicate dallo stesso magistrato.

Il dottor Scolastico, attualmente pubblico ministero in un processone di camorra, avendo alcuni dei 157 imputati gridato nell'aula della Corte d'assise di Santa Maria Capua Vetere di essere stati sottoposti a durissimi maltrattamenti, ha pubblicamente affermato che per 10 giorni di seguito si sarebbe recato nel «supercarcere dello scandalo» — cioè il supercarcere di Carinola — per verificare se le condizioni di vita dei detenuti fossero civili o più che legali.

«Sta di fatto» — aggiungevo in questa interrogazione, l'ultima in ordine di tempo: presentata due mesi e mezzo prima che fossi incriminato da questo sostituto procuratore della Repubblica, dottor Scolastico — «che l'interrogante denunciò con interrogazione del 4 maggio» (quella citata prima) «che in sua presenza e alla presenza del direttore dell'istituto di pena, il detenuto Mario De Sena di Acerra avesse affermato, la sera del 25 aprile, di aver tentato il suicidio perché non riusciva più a sopportare le torture che gli agenti di custodia — che gli ingiungevano di pentirsi — gli infliggevano da più giorni. Il carcere nel quale l'interrogante raccolse questa dichiarazione era il carcere di Carinola, e il magistrato era il dottor Scolastico Vincenzo».

Sto concludendo, colleghi, e vorrei che ascoltaste il seguito, perché il fatto è ancora più vergognoso di quanto possa apparire.

Quale fu l'esito della vergognosa campagna scatenata contro di me, per ven-

detta, dal sostituto procuratore Vincenzo Scolastico? In pochi giorni fui tempestato di telefonate, di lettere, di messaggi, e anche di espressioni di solidarietà, ma anche, e soprattutto, di insulti e di minacce. Per una nobildonna di Ariano Irpino, la signora Wanda De Prisco, che mi scrisse: «Se tu sei camorrista, la camorra è una cosa seria», vi fu un nobiluomo (che non ritenne di doversi presentare) il quale mi annunciò che ormai potessi dire di avere i giorni contati, ché lui mi avrebbe cavato gli occhi e me li avrebbe fatti ingoiare. Avevo chiuso la mia trasmissione televisiva, come vi ho detto, con 49 minacce di morte; da deputato ne avevo collezionate altre 8; quella del nobiluomo fu dunque la cinquantottesima della mia carriera. Come a tutte le altre, non detti alcuna importanza: chi ti vuole uccidere non ti dà il preavviso!

Vi dirò tuttavia, signor Presidente, onorevoli colleghi, che pur non avendo avuto mai paura prima, di nessuno e di nulla, cominciai a temere il peggio. Perché, onorevoli colleghi, la campagna scatenata contro la mia persona dal periodico scritto (in tondo, in corsivo, fra le virgolette e senza le virgolette) dal dottor Scolastico e ripresa a pappagallo dalle solite mezze calzette della carta stampata venduta al regime, si prefiggeva non soltanto la mia disfatta morale: aveva anche lo scopo della mia eliminazione fisica. O diciamo pure che vi riponesse qualche «speranzella» il suo autore, organizzatore, finanziatore e regista.

Sotto la valanga di accuse prefabbricate e preapplaudite dai suoi, la mia dignità sarebbe rimasta schiacciata: l'opinione pubblica avrebbe pensato di me tutto ciò che era stata costretta a pensare (e pensava da un anno e mezzo) sul conto di Enzo Tortora. Ma i dodici apostoli del pentitismo sammaritano, catechizzati a dovere dal «loro» sostituto procuratore, mi avevano fatto passare per camorrista, sì, ma per camorrista cutoliano; mi avevano esposto — in un tempo di faide pazzesche, di vendette dirette e trasversali sanguinose, bestiali — al pericolo reale di una rappresaglia fisica; i bardelliniani,

nemici giurati dei cutoliani, mi avrebbero potuto eliminare come cutoliano, per rapresaglia, per vendetta.

So che mi sto dilungando, e per questo mi avvio alla conclusione, signor Presidente. A Napoli nel frattempo sono stati celebrati due maxiprocessi e il tribunale ha interrogato 482 camorristi, pentiti e non pentiti, cutoliani e non cutoliani: nessuno ha fatto il mio nome! Io sono camorrista soltanto per i dodici pentiti del dottor Scolastico! E a questo punto posso anche dire che ho l'onore di chiedere l'autorizzazione a che il sottoscritto venga sottoposto a procedimento penale!

Lo chiedo come deputato, sì, ma lo chiedo soprattutto come uomo e come napoletano infamato da un giudice indegno di vestire la toga. Diceva la buona anima di Gaetano Salvemini: «Se in Italia mi dovessero accusare di aver rubato la madonnina del duomo di Milano, scapperei di notte all'estero». Io sono accusato di aver rubato la madonnina del duomo di Milano, ma non scappo: i magistrati in Italia non sono tutti come il dottor Scolastico.

Una volta in giudizio, non rappresenterò soltanto me stesso, non soltanto la mia individuale dignità di uomo, di giornalista e di deputato di questa Repubblica. Avrò l'onore di incarnare tutta questa Camera dei deputati, che — ingolfata nel solito baccano — forse non ha capito che oggi è capitato a me, domani potrebbe capitare ad un altro dei suoi membri (*Applausi a destra e al centro*).

GIANFRANCO SPADACCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, in più circostanze ho sollevato il problema del ritardo con il quale vengono portate all'esame dell'Assemblea le proposte della Giunta per le autorizzazioni a procedere mediante una interpretazione dubbia e discutibile del regolamento.

Infatti, secondo me l'interpretazione giusta del regolamento è quella secondo

la quale, una volta che la relazione della Giunta è pronta per essere portata all'esame dell'aula, senza attendere assurdi accorpamenti di numerose domande di autorizzazione a procedere, bisogna iscrivere l'esame di quella relazione all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Ho fatto questi richiami al regolamento più volte, eppure, fuori dai termini regolamentari, ci troviamo ad esaminare decine di autorizzazioni a procedere e a dover esaminare casi gravi, come questo, in cui si chiede l'autorizzazione all'arresto di un deputato della Repubblica italiana, in una situazione di stanchezza, di distrazione, di incapacità di concentrazione.

Qui non sono in gioco soltanto i diritti del collega Manna, vorrei ricordarlo a tutti: sono in gioco i diritti del Parlamento italiano, ed in particolare il diritto al *plenum* di questa Assemblea.

Secondo una mia antica convinzione, che non subisce eccezioni, sono questa volta favorevole alla proposta della Giunta, anche perché ritengo che, quando si è in presenza di accuse così gravi (associazione di tipo mafioso e concorso in altri reati), sia interesse del deputato e del Parlamento che senza discriminazioni e prontamente il deputato stesso affronti il processo per far trionfare le ragioni della propria innocenza.

Sono invece contrario, come lo sono stato in tutti gli altri casi, compreso quello di Toni Negri, all'autorizzazione all'arresto, perché ritengo che, soprattutto quando (come in questo caso) vi è quanto meno l'ombra del dubbio e del sospetto, l'arresto e la detenzione di un deputato della Repubblica, di un parlamentare della Repubblica sia un fatto gravissimo.

Già vi sono stati casi in cui si è adottata la distinzione tra «autorizzazione a procedere, sì» e «autorizzazione all'arresto, no». È accaduto al Senato ed è stata una scelta saggia. In un caso, un autorevole senatore della Repubblica, superaccusato da un superpentito della *'ndrangheta* è risultato alla fine innocente. C'è stato poi il caso

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Pittella, in cui al Senato, nella passata legislatura, ci comportammo nella stessa maniera, anche se poi la sentenza del Tribunale comportò una condanna. E abbiamo avuto il caso del superaccusato Murrura che è risultato innocente.

Poi abbiamo avuto alla Camera un caso contrario, e cioè il caso Negri, per il quale abbiamo deciso male.

Oggi mi auguro che la Camera si attinga alle indicazioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere e voglio dire al collega Manna e a tutti voi che io non ignoro affatto che cosa stia accadendo nell'ambito della giustizia campana. Per parlare fuori dai denti, stanno accadendo in questi giorni, ad opera di quel famoso pubblico ministero Marmo, cose che mi lasciano pieno di sospetto. Viene finalmente dissotterrato il processo Siani, il giovane giornalista assassinato. Un processo che sembrava definitivamente insabbiato e che ora, ripeto, viene dissotterrato. Però, mentre si fa questo, vengono lanciati segnali, vengono lanciati proclami, prima ancora di avere elementi; si trovano nuovi filoni, che però hanno tutta l'aria di essere avvertimenti — questi, sì, di tipo mafioso — per vasti settori della classe politica e anche giudiziaria, non soltanto napoletana e campana ma nazionale.

Mi rendo conto che, quando c'è un pentito di questa natura in un processo per camorra che si rivolge contro un giornalista che ha sempre utilizzato la televisione nella maniera che possiamo immaginare dai discorsi che fa qui il collega Manna; quando si tratta di una persona che ha già promosso procedimenti o è oggetto di procedimenti della magistratura a Napoli; quando dunque si tratta di una persona che è al centro di una polemica diretta con i magistrati, si tratta, è inutile nascondere, di un processo su cui grava l'ombra del sospetto e del dubbio.

Questo però non è motivo sufficiente per non concedere l'autorizzazione a procedere, perché noi qui dobbiamo batterci affinché a valere siano soltanto le procedure previste dalla Costituzione, con la previsione di tutti i gradi di giudizio; per-

ché a valere siano le affermazioni di responsabilità di fronte ai casi di violazione della legge, si tratti di magistrati o di qualunque altro cittadino, compresi certamente i parlamentari e gli uomini politici in genere.

PRESIDENTE. Come ho già detto, ci troviamo di fronte a due proposte della Giunta, una relativa alla richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio e l'altra relativa alla richiesta di autorizzazione all'arresto.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Desidero, signor Presidente, spiegare brevemente perché, nonostante l'onorevole Manna abbia chiesto — e questo torna a suo onore — che venga concessa l'autorizzazione a procedere in giudizio, noi deputati del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voteremo contro.

In realtà, ci limitiamo a considerare che questo è un caso in cui il *fumus persecutionis* si presenta in modo sufficientemente chiaro: l'onorevole Manna, nei mesi molto lontani dal giorno in cui fu chiesta l'autorizzazione a procedere e fu a lui inviata la comunicazione giudiziaria, aveva iniziato una campagna attraverso la presentazione di interrogazioni (sono atti del Parlamento) contro il sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dottor Scolastico. Come la signoria vostra, signor Presidente, potrà constatare e come i colleghi possono constatare, leggendo il doc. IV, n. 152, il procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l'autorizzazione a procedere il giorno 18 gennaio 1985; nella stessa data, è stata inviata all'onorevole Manna (per altro è una prassi conosciuta), la comunicazione giudiziaria; la Camera riceverà gli atti qualche settimana dopo (anche questo rientra nella norma del passaggio dal Mi-

nistero di grazia e giustizia alla Camera dei deputati).

Allora, signor Presidente, è certo che indagini sul conto dell'onorevole Manna non sono state compiute prima del 18 gennaio 1985 perché, senza autorizzazione a procedere e senza comunicazione giudiziaria, non si può procedere ad alcuna indagine. Vi sono state alcune iniziative: cioè, le dichiarazioni dei pentiti, ma quando sono avvenute? Certamente alla vigilia di quel 18 gennaio 1985 perché, altrimenti, sarebbero stati compiuti atti istruttori vietati dalla legge, per mancanza di comunicazione giudiziaria e per mancanza di autorizzazione a procedere. Orbene, l'onorevole Manna ha ricordato col suo discorso un po' troppo focoso (ma tutti dobbiamo riconoscere che quella che gli si rivolge, è un'accusa che ecciterebbe chiunque a pronunciare discorsi di quel tipo), che il 4 maggio 1984 (quindi, esattamente 8 mesi prima), presentò un'interrogazione in ordine al comportamento del sostituto procuratore dottor Scolastico e successivamente, il 24 ottobre 1984, reiterò in modo ancora più chiaro le sue accuse contro il dottor Scolastico, in relazione a vere e proprie torture che venivano praticate per ottenere confessioni o dichiarazioni a titolo di pentito, di pentitismo.

Mi pare che, se gli atti — come mi sono permesso di dimostrare, citando le date — riguardanti il sostituto procuratore della Repubblica dottor Scolastico, sono relativi a parecchio tempo fa o comunque sono relativi ad un periodo precedente alla richiesta di autorizzazione a procedere e alla formalizzazione del processo, signor Presidente, i rapporti fra l'onorevole Manna ed il dottor Scolastico certamente erano pessimi. Il primo accusava molto pesantemente il secondo di cose di una gravità eccezionale, perseguibili giudiziariamente. Noi deputati del gruppo del MSI-destra nazionale voteremo contro l'autorizzazione a procedere; la Giunta non ha tenuto conto di questo particolare che non è di secondo piano, ma è di notevole rilievo, confermato per altro da un fatto anch'esso storicamente indi-

scutibile: la richiesta di autorizzazione a procedere è stata preceduta da comunicazioni alla stampa, che non può aver fatto altri che lo stesso dottor Scolastico.

Siamo quindi nel caso, signor Presidente, di un conflitto personale fra un giudice ed un parlamentare, che ci deve rendere almeno dubbiosi, se non certi (ma noi ne siamo certi), sul fatto che si tratti di una vera e propria persecuzione giudiziaria, per la quale la Camera non dovrebbe concedere l'autorizzazione a procedere! (*Applausi a destra-Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Pongo in votazione la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Manna.

(*Segue la votazione*).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo che si proceda alla controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi. Decorre pertanto da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

(*La proposta della Giunta è approvata*).

Pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione all'arresto del deputato Manna, avvertendo che, qualora fosse respinta, s'intende che l'autorizzazione è concessa.

(*La proposta della Giunta è approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Barbato, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale ed agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa mediante omissione del controllo del direttore responsabile su

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

pubblicazioni periodiche) (doc. IV, n. 155).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta, avvertendo altresì che, se la proposta stessa è respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Barbato, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale ed agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa mediante omissione del controllo del direttore responsabile su pubblicazioni periodiche) (doc. IV, n. 157).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta, avvertendo altresì che, se la proposta stessa è respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO POCHETTI. Per consentire alla Presidenza di dare il preavviso previsto dal regolamento per le votazioni segrete mediante procedimento elettronico, senza dover sospendere la seduta, chiediamo sin d'ora che sulla domanda di autorizzazione a procedere di cui al doc. IV, n. 19, che sarà successivamente esaminata, si voti a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Pochetti. Decorre pertanto, da questo momento, il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per le votazioni segrete mediante procedimento elettronico.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Barbato, per il reato di cui agli articoli 81, 57 e 595 del codice penale ed agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione continuata a mezzo della stampa mediante omissione del controllo del direttore responsabile su pubblicazioni periodiche) (doc. IV, n. 158).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione, avvertendo altresì che, se la proposta stessa è respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Intini, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale ed agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa mediante omissione del controllo del direttore responsabile su pubblicazioni periodiche) (doc. IV, n. 160).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di

parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione, avvertendo altresì che, se la proposta stessa è respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Chella, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso e 112, n. 2, del codice penale ed all'articolo 1, primo e secondo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (violazione continuata ed aggravata delle norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate) (doc. IV, n. 165).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PAOLO CORREALE, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, intervengo brevemente per confermare il mio dissenso nei confronti della categoria giurisprudenziale, a cui si fa molto spesso riferimento nelle relazioni della Giunta, della proiezione esterna dell'attività del parlamentare. Queste mie considerazioni non hanno nulla di personale e non riguardano soltanto il collega Chella, perché le stesse argomentazioni potrebbero essere da me fatte per la successiva autorizzazione a procedere che riguarda il simpatico collega, e segretario in questo momento, Zoppi.

Ritengo che la proiezione esterna del mandato parlamentare non richieda la violazione del codice penale e che se l'interruzione della circolazione ferroviaria rappresenta un reato per il normale cittadino, a maggior ragione lo rappresenta per il parlamentare, che ha maggiori, non

minori responsabilità, di un normale cittadino.

Allora, accade normalmente che in una manifestazione sindacale, cui un deputato partecipa, decine di altre persone per un reato grave vengano sottoposte a processo penale, e proprio il deputato si collochi nell'ambito della categoria della proiezione esterna, quasi che il mandato parlamentare comporti l'esigenza di violare il codice penale. Io posso anche decidere di violare il codice penale (e l'ho fatto in alcuni casi); ma poi devo assumermene la responsabilità, non posso celarmi dietro la proiezione esterna dell'attività parlamentare.

Questo concetto a me pare molto semplice. Esso ribadisce, anche in questo caso, un mio, un nostro dissenso di fondo nei confronti di questa giurisprudenza della Giunta per le autorizzazioni e procedere e dell'Assemblea. Ho ritenuto di dover ribadire tale concetto anche in questa occasione e in questa circostanza, chiarendo ancora una volta che non si tratta di un fatto personale nei confronti del collega Chella o del collega Zoppi, così come, se fossi intervenuto per ribadire la nostra posizione sulle autorizzazioni a procedere per le diffamazioni a mezzo stampa, non sarebbe stato un caso personale nei confronti del collega Barbato o nei confronti del collega Intini. Ma capita che, a forza di dissentire, non si prenda neanche più la parola su tutti i casi, perché si dovrebbe esprimere un dissenso continuo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Testa. Ne ha facoltà.

ANTONIO TESTA. Vorrei riprendere un attimo il concetto di proiezione esterna dell'attività del parlamentare che, secondo una prassi ed una giurisprudenza della Giunta, scrimina l'attività del parlamentare stesso.

Non vi è dubbio che le argomentazioni dell'onorevole Spadaccia potrebbero avere astrattamente un significato, se valutassimo soltanto il profilo del mandato parlamentare svolto nell'aula. Evidente-

mente, il parlamentare è eletto per venire qui a discutere, per presentare proposte di legge, per esplicare il proprio compito di controllo politico. Ma è anche vero che il parlamentare ha compiti nel sociale, cioè là dove nascono conflitti sociali, vi sono momenti di tensione sociale, vi è la società che si surriscalda per le ragioni più varie. Ed il parlamentare, proprio per essere capace di interpretare la propria funzione, ha il dovere di essere presente, per cogliere le motivazioni di tutto questo, per capirne le ragioni, esplicando anche in questo modo la propria funzione politica di interprete delle esigenze, che si manifestano a volte — ahimé — anche in modi formalmente dirompenti del codice penale.

Sotto questo profilo, anche se sono d'accordo con quanto affermava l'onorevole Spadaccia sulla necessità di procedere ad una classificazione, ad una tipizzazione, ad una regolamentazione più dettagliata di queste fattispecie affinché non si prestino ad abusi, voglio tuttavia richiamare il principio che nei casi che discutiamo e che dobbiamo decidere viene ben realizzato. Ciò è consono alla funzione del parlamentare e, in qualche misura, porta il parlamentare ad essere interprete e paciere, interprete e testimone di conflitti sociali, senza di che svolgerebbe una funzione spesso distaccata, troppo distaccata da ciò che è la dinamica della vita sociale, che qualche volta arriva a surriscaldarsi ed anche ad avere momenti di conflitto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Chella, avvertendo altresì che, se la proposta stessa è respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Zoppi, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli arti-

coli 112, n. 2, del codice penale ed 1, primo e secondo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (violazione aggravata delle norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate) (doc. IV, n. 166).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PAOLO CORREALE, Relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio, avvertendo che, qualora la proposta stessa venga respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Bruno Bosco, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 479 del codice penale (falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici) (doc. IV, n. 167).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

L'onorevole Fracchia intende aggiungere qualcosa alla relazione scritta?

BRUNO FRACCHIA, Relatore. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Genova, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 112, nn. 1 e 2, 605, primo e secondo comma, n. 2, e 61, n. 2 del codice penale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

(sequestro di persona pluriaggravato); agli articoli 56, 81, capoverso, 112, n. 2, 61, n. 9, 610, primo e secondo comma, e 339 del codice penale (tentativo di violenza privata, continuata e pluriaggravata); ed agli articoli 61, n. 9, 112, nn. 1 e 2, e 582 del codice penale (lesioni personali pluriaggravate) (doc. IV, n. 19).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Onorevole Alberini, intende aggiungere qualcosa alla relazione scritta?

GUIDO ALBERINI, *Relatore*. No, signor Presidente.

SALVATORE GENOVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATORE GENOVA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio la Giunta per l'attenzione con cui ha seguito il caso. È questo un brevissimo intervento, solo per manifestare la mia decisione di chiedere che l'autorizzazione sia concessa. L'immunità, nel mio caso, si rivelerebbe superflua e dannosa. Superflua perché sono già stato sottoposto a quanto essa abitualmente risparmia, cioè all'umiliazione dell'arresto, alla desolazione della detenzione e al peso inquisitorio dell'istruzione; dannosa perché troncherebbe un processo già aperto, lasciando sulla mia persona ombre di dubbio.

Inoltre l'immunità non è accettabile sul piano umano perché mi collocherebbe in una posizione diversa da quella di altri agenti e funzionari di polizia che con me hanno lavorato al servizio dello Stato e per la sicurezza dei cittadini. Infine è dannosa perché io, che agivo da operatore della giustizia, priverei l'istituzione stessa — credendo nella quale mi sono impegnato per anni contro il terrorismo — del compito che ora è chiamata ad espletare nei miei riguardi.

Con tale intima contraddizione mi sarebbe difficile convivere. Ho sempre esercitato le mie funzioni nel pieno rispetto

delle leggi e dei diritti inalienabili del cittadino. Non ho sequestrato nessuno, come risulta dal successivo primo grado del processo contro i NOCS nel quale, pur stralciato contro la mia volontà e, quindi, nell'impossibilità di difendermi, sono stato ugualmente giudicato moralmente.

Non ho compiuto maltrattamenti né provocato lesioni, come risulta dalla successiva sentenza della corte d'appello di Venezia.

Se ho commesso degli errori sul fronte durissimo della lotta al terrorismo in anni difficili e carichi di emotività, sono pronto ad assumermene le responsabilità (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Genova ha dichiarato di voler rinunciare all'immunità, ma i colleghi sanno che si tratta di una facoltà indisponibile. Solo la Camera è autorizzata a decidere al riguardo.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Granati Caruso. Ne ha facoltà.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Signor Presidente, colleghi, sarebbe stato bene che la dichiarazione che l'onorevole Genova ha fatto questa mattina, a quasi due anni di distanza dal momento in cui l'Assemblea decise — l'11 dicembre 1984 — di rinviare il voto sul caso in discussione al successivo esame della sentenza della corte di appello di Venezia, fosse stata effettuata prima. Se la dichiarazione in questione l'onorevole Genova l'avesse fatta due anni fa, avremmo probabilmente già da allora deciso e l'onorevole Genova si sarebbe risparmiato quelle persecuzioni, quei giudizi, e così via, che poco fa ha lamentato. Sarebbe infatti andato — almeno secondo il voto che noi avremmo espresso, se la Camera lo avesse accettato — davanti al giudice come i suoi coimputati. A questo punto, probabilmente, la sua condizione sarebbe più favorevole.

Noi non abbiamo, se la Camera ricorda, condiviso allora la decisione che l'Assemblea prese di rinvio in Commissione. Ritengo ancora oggi che avremmo fatto bene a decidere a quel punto, e decidere

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

nel senso di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio, permettendo così che l'onorevole Genova fosse processato, così come era accaduto ai suoi colleghi; permettendo, dunque, che si addivenisse in sede processuale a quel chiarimento dei fatti ed a quell'accertamento delle responsabilità che è, appunto, oggetto del dibattimento.

Sarebbe d'altronde stata questa la scelta più positiva per la credibilità del Parlamento ed anche per la credibilità ed il prestigio delle forze di polizia. Mi permetto, Presidente, di richiamare questo punto che mi sembra piuttosto delicato. Dicevo, per la credibilità delle forze di polizia, in cui il collega Genova operava; credibilità alla quale teniamo molto, Presidente!

La lettura della sentenza della corte d'appello di Venezia (lettura che noi faremmo allora poiché, lo ricordo ancora una volta, sono passati quasi due anni) ci conferma nella convinzione che quella autorizzazione a procedere in giudizio doveva essere concessa per due ragioni. Innanzitutto per il fatto che la sentenza del tribunale di Padova, sentenza di primo grado, era stata riformata dalla corte d'appello di Venezia, come ricordava poco fa il collega Genova. Ma vorrei aggiungere che quella sentenza di primo grado fu sottoposta ad un vaglio molto rigoroso, il che costituisce una conferma di quel che sempre dovremmo tener presente in casi del genere, cioè che il sistema giurisdizionale è dotato di sufficienti garanzie intrinseche e di reciproci controlli, nel riesame, nella collegialità, nella pluralità dialettica dei giudizi, da farci sentire talvolta un po' troppo garantiti. Nello specifico della questione, proprio la riforma della sentenza, onorevoli colleghi, è la dimostrazione ulteriore del fatto che la tesi del *fumus persecutionis* era ed è infondata. Qui c'è un giudice d'appello che, dopo un vaglio rigorosissimo, ha valutato i fatti in modo approfondito ed ha emesso una diversa sentenza. A questa diversa sentenza si arriva attraverso una ricostruzione molto rigorosa dei fatti. E mi pare che tutto ciò non

denunci in alcun modo un *fumus*. Al termine di tale secondo processo, si arriva non al proscioglimento, come si potrebbe erroneamente pensare, e neppure alla affermazione della infondatezza dei fatti contestati, poiché si assolve per l'abuso di autorità contro persona arrestata o detenuta (il sequestro era già caduto nella sentenza di primo grado), si assolve per il tentativo di violenza privata... (*Voci al centro: Dai, dai...!*). Presidente, chiedo che sia tutelato il mio diritto a parlare, dal momento che in quest'aula non credo di essere un deputato che fa perdere molto tempo...!

PRESIDENTE. Continui pure, onorevole Granati Caruso.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Si assolve, dicevo, per il tentativo di violenza privata, continuata e pluriaggravata, ma si condanna per la violenza privata consumata ed aggravata. Questa è la sentenza della corte d'appello di Venezia. Le pene non si distaccano molto da quelle di primo grado. Non c'è l'interdizione dai pubblici uffici, ma vi sono condanne per tutti gli imputati!

Voglio allora chiedere ai colleghi, e concludo: che cosa si ricava da questa sentenza? Si ricava che vi era il *fumus* o la manifesta infondatezza (*Commenti del deputato Tassi*)? Non vi sembra, onorevoli colleghi, che la sentenza confermi che l'autorizzazione doveva essere concessa allora e deve essere concessa oggi?

Ecco perché, anticipando così la nostra dichiarazione di voto, il gruppo del PCI voterà a favore della concessione della autorizzazione a procedere.

Voglio dire con tutta chiarezza che non è qui in discussione il giudizio sulla polizia di Stato, né il contributo che la polizia di Stato ha dato nelle battaglie degli anni passati contro il terrorismo. Il quesito è un altro, il cui nucleo è istituzionale e politico e, signor Presidente, va spogliato da ogni pregiudizio e strumentalizzazione.

Abbiamo di fronte una proposta di negare l'autorizzazione a procedere che non

è basata sulla difesa delle libertà del Parlamento o del parlamentare, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Nella relazione presentata dalla maggioranza della Giunta, infatti, non si parla né di persecuzione né di manifesta infondatezza della accusa, anzi si ricorda che molti dei fatti denunciati sono confermati da perizie medico-legali. Non si riesce allora a comprendere su che cosa si voglia fondare la proposta di diniego della autorizzazione.

Vogliamo considerare quei fatti come proiezione esterna dell'attività parlamentare o l'autorizzazione a procedere, come si afferma in un passo della relazione, suonerebbe come un giudizio negativo sulle forze dell'ordine? No, qui non si tratta di giudicare le forze dell'ordine, ma di stabilire se un singolo componente della polizia di Stato, che ora è deputato (i suoi collaboratori sono stati condannati per quei fatti) debba o meno sottrarsi al giudizio. In sostanza, si tratta di stabilire se la giusta solidarietà con le forze dell'ordine e la valorizzazione dei risultati ottenuti nella lotta contro il terrorismo ed in questo caso nella liberazione del generale Dozier, comporti il non far chiarezza, il non definire le responsabilità. Si tratta, cioè, di sciogliere questo nodo: se l'interesse dello Stato e delle istituzioni democratiche, proprio ai fini della lotta contro il terrorismo, sia quello di chiudere, di fare zona franca e far rimanere ombre di dubbio.

Guai se ciò avvenisse, se cioè il Parlamento avallasse l'idea che quando si tratta di terroristi o di nemici della democrazia, non si può guardare troppo per il sottile. In altre parole, se si avallasse l'idea che il rispetto della legalità e di essenziali garanzie costituzionali sia un lusso e non una regola inderogabile, che quindi dobbiamo sempre rispettare.

Queste le ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, per le quali, ripeto, riteniamo che l'autorizzazione dovesse essere concessa allora e debba essere data oggi (*Applausi all'estrema sinistra e dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria e della sinistra indipendente — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, potrò limitare il mio intervento a poche parole, preannunciando che il gruppo di democrazia proletaria voterà a favore della concessione della autorizzazione a procedere, poiché mi sembra che la collega Granati Caruso abbia ben esplicitato le ragioni di tale atteggiamento, sia con riferimento alle sentenze di primo e secondo grado sia con riferimento ad un altro concetto, sul quale desidero brevemente soffermarmi.

Onorevoli colleghi, sono anni che in Italia si combatte contro l'emergenza e contro i cosiddetti nemici della società.

Abbiamo avuto alcuni casi (uno di questi è il caso Dozier, un altro è quello di Marino a Palermo) in cui sembra che esistano zone entro le quali non valgono i limiti della legge. Sono queste, le zone in cui agiscono i mafiosi o i terroristi.

I giudici e le autorità giudiziarie di Padova, pur riconoscendo l'alto valore dell'impresa della polizia di Stato culminata con la liberazione del generale Dozier, hanno riscontrato con perizie medico-legali, attraverso una ricostruzione in due gradi di giudizio, che alcuni componenti della polizia di Stato hanno utilizzato metodi non corretti di violenza fisica sugli imputati-arrestati, giungendo alla condanna e non alla assoluzione di dette persone.

Per quanto riguarda l'onorevole Genova, non si può che apprezzare la sua dichiarazione di questa mattina di non voler godere della propria immunità; ma non possiamo non ricordare, come ha detto il Presidente della nostra Assemblea, che si tratta di un diritto disponibile solo dall'organo collegiale e che quindi dobbiamo pronunciarci.

Ciò che ha detto l'onorevole Genova dovrebbe spingerci a concedere l'autorizzazione a procedere, perché una cosa è aver condotto una brillante operazione di polizia, essere assunto a simbolo della possibilità di sconfiggere il terrorismo e

della difesa della democrazia — quindi, lo scranno parlamentare — altra cosa è sottrarsi al giudizio di come questa lotta è stata condotta.

Democrazia proletaria ha sempre sostenuto che in questa lotta lo Stato, e non i suoi singoli componenti, è andato oltre i limiti della democrazia. Su questo mi differenzio chiaramente dal giudizio dato dalla collega Granati Caruso.

In questo caso, se il Parlamento dicesse che l'onorevole Genova non deve subire il processo, smentiremmo quanto un potere dello Stato, quale l'organo giurisdizionale, ha detto in proposito. Cioè, all'opinione pubblica diremmo che nella lotta contro il terrorismo, la mafia e la camorra, si possono utilizzare tutti i metodi, mentre sappiamo che il controllo reciproco dei vari poteri dello Stato è garanzia di difesa e di rispetto della legge.

Per questi motivi schiettamente garantisti, ritengo che il Parlamento dovrebbe concedere l'autorizzazione a procedere.

Onorevoli colleghi, presentarsi ad un dibattito non significa essere condannati; quanto la Camera sta per decidere non significa che l'onorevole Genova è responsabile di qualche reato, significa semplicemente sottoporre l'onorevole Genova (ciò che non possiamo fare noi in questa sede) ad un pubblico dibattito per verificare se le accuse che sono state sollevate rispondano o meno a verità.

Per questi motivi invito la Camera, accogliendo anche la richiesta dell'onorevole Genova, a votare contro la proposta della maggioranza della Giunta per le autorizzazioni a procedere che, con una relazione veramente stramba, propone che tale autorizzazione non venga concessa.

CARLO TASSI. Hai chiesto ad Arafat cosa ne pensa?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, colleghi deputati, non ho mai dubitato che, quando discutiamo in merito alle autorizzazioni a procedere, assu-

miamo decisioni politiche. Vorrei richiamare, però, la vostra attenzione sulla natura politica del voto che stiamo per adottare; politica è certamente la proposta che ci viene dalla Giunta, non giuridica o giudiziaria.

Vorrei leggere due passi che, nella loro contraddittorietà, sono significativi, perché illustrano il valore politico del voto che state per esprimere.

Il relatore Alberini si è rimesso alla relazione scritta. Ebbene, tale relazione afferma: «La Giunta era ben conscia nel primo esame» (gli esami sono stati due dal momento che la prima proposta era stata rinviata all'esame della Giunta) che la denuncia del terrorista Di Lonardo era stata avvalorata da perizie medico-legali e che la condanna degli altri imputati nel processo di primo grado era fondata su una circostanziata ricostruzione dei fatti la cui confutazione spettava eventualmente al giudice d'appello».

Una denuncia di un brigatista, quindi, ma avvalorata da perizie medico-legali. Aggiungo: perizie medico-legali che recavano allegata una documentazione fotografica dei segni delle torture subite dal terrorista Di Lonardo.

C'è poi una seconda parte della relazione che vorrei leggere: «Del resto il sequestro di un generale statunitense creò molte perplessità sull'affidabilità delle forze dell'ordine, perplessità che favorirono la credibilità delle denunce avanzate contro la polizia, nel quadro della campagna di denigrazione lanciata dal terrorismo. La Giunta ha quindi ritenuto che queste circostanze dovessero essere valutate assieme al successo dell'operazione antiterroristica cui partecipò l'onorevole Genova, così come si doveva tener conto della portata politica delle decisioni in merito, anche in considerazione della solidarietà espressa dall'opinione pubblica alle forze dell'ordine nel contesto di una fase d'emergenza che non appare ancora finita».

Il relatore dice chiaro e tondo che non entra nel merito; e neppure noi dobbiamo entrare nel merito. Egli chiede che l'autorizzazione a procedere non venga con-

cessa perché concederla significa, in parole povere, dubitare delle forze dell'ordine e della correttezza dell'operato della polizia, e quindi indebolire la lotta al terrorismo (speriamo di doverne ormai parlare soltanto guardando all'indietro).

Questa, allora, è la sostanza politica del problema. Su tale questione sono stati moralmente linciati dei magistrati. Vorrei qui ricordare, ai tanti difensori dell'indipendenza della magistratura, che a seguito della nostra denuncia di violazioni di legge verificatesi nel processo di Napoli, a noi è stato detto di tutto; ci è stato detto tra l'altro che attentavamo all'indipendenza della magistratura. Ma dove sono finiti, in questo caso, i difensori dell'indipendenza della magistratura? Per mesi magistrati integerrimi hanno proceduto sottoposti al fuoco di fila ed al linciaggio da parte di una stampa tutta schierata dalla parte del commissario Genova e dei suoi collaboratori. Dove sono andati a finire, in questo caso, i difensori dell'indipendenza della magistratura? Si è scatenata in proposito una campagna tendente all'assoluzione a tutti i costi, e che è terminata con la candidatura socialdemocratica dell'onorevole Genova (candidatura della quale poi Genova non è stato molto grato se, come sembra, è passato rapidamente, come testimonia la sua attuale affiliazione, al gruppo della democrazia cristiana).

Io vorrei dire che non potete prendere questa decisione politica. Si rafforza la lotta contro il terrorismo, contro la criminalità; si rafforza la lotta per la credibilità delle forze dell'ordine, delle istituzioni dello Stato, comportandosi come si è comportato il ministro Scalfaro quando, di fronte al caso Marino, ha detto che la criminalità (la mafia, e quindi anche il terrorismo, a maggior ragione anche il terrorismo) deve essere combattuta con le armi della legalità democratica, con il rispetto del codice, e non con le violazioni della legalità democratica e con l'annullamento delle garanzie e del diritto. Questa è la decisione che dobbiamo prendere, la decisione che Scalfaro ha preso, come ministro dell'interno, sul caso Marino.

Questo non significa che dobbiamo pronunciarcì sulla responsabilità di Genova, il quale per avventura potrebbe dimostrare che non sua era la responsabilità di quei fatti, pur testimoniati. Deve però dimostrarlo al processo; non siamo noi che possiamo e dobbiamo sostituirci al giudice. I diversi gradi di appello, le stesse sentenze diversificate che si sono avute dimostrano che non esiste, nei vari gradi della giurisdizione, una prevenzione nei confronti delle responsabilità dei funzionari di pubblica sicurezza che hanno operato in quella circostanza. Perché allora, a tanti anni di distanza, si dovrebbe ancora voler coprire queste eventuali responsabilità, e sottrarle perfino ad un giudizio?

Credo che abbia ragione l'onorevole Genova: questa decisione sarebbe dannosa per lui, per i suoi collaboratori e per le forze di polizia, perché lascerebbe l'ombra del dubbio che si sia combattuto il terrorismo non con la forza della legge o con il rispetto del diritto e dell'ordine, ma con la tortura e con la violenza, cioè con metodi non democratici, ma brigatistici.

Allora, proprio per togliere questa macchia dalle forze di polizia, vi invito a comportarvi in maniera diversa da come vi suggerisce la Giunta per le autorizzazioni a procedere, a comportarvi come vi chiede oggi (sia pure in ritardo, ma meglio tardi che mai) il collega Genova, allontanando così questa macchia dalle forze di polizia, perché Genova possa essere assolto da un libero giudizio dei magistrati italiani, oppure perché venga comminata la giusta condanna dei responsabili e degli imputati.

Non assumetevi la responsabilità di una cattiva decisione politica. Se dovete decidere politicamente, fatelo pure, ma nell'interesse della credibilità delle forze di polizia e delle istituzioni repubblicane.

ALESSANDRO REGGIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presidente, il nostro gruppo ha avuto modo di interessarsi della vicenda concernente l'onorevole Genova nel momento in cui il caso ebbe a verificarsi; e, per quanto mi riguarda, ho avuto modo di vivere da vicino tale vicenda e di rendermi conto di alcuni suoi particolari.

Mi soffermo soltanto su un aspetto, che ritengo fondamentale ai fini della richiesta dell'autorizzazione a procedere e ai fini della motivazione delle decisioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Cheché se ne dica, il modo con cui si è aperto questo procedimento, e se ne è svolta almeno la prima fase, presenta le caratteristiche di un evidente ed obiettivo intento persecutorio. Questo procedimento è nato attraverso l'esercizio dell'azione penale per un reato di sequestro di persona che era insussistente. Il fatto che sulla base di tale imputazione si sia dato corso al processo, di per sé fornisce la dimostrazione della iniziale e tuttora persistente persecutorietà dell'azione penale esercitata nei confronti dell'onorevole Genova, il quale al tempo era commissario di polizia, non apparteneva cioè alla DIGOS, né al corpo di coloro che potevano essere sospetti autori del reato di lesioni; quindi, non vi era alcun motivo che autorizzasse a procedere, come invece ha fatto l'autorità giudiziaria di Padova, nei confronti dell'onorevole Genova e di coloro che furono considerati suoi coimputati.

Per questo voteremo a favore della proposta della Giunta (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI e al centro*).

SILVESTRO FERRARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO FERRARI. Signor Presidente, solo per annunciare che il gruppo della democrazia cristiana, come già in Giunta per le autorizzazioni a procedere, voterà a favore della proposta di non concedere l'autorizzazione.

Non siamo entrati nel merito della vicenda, ma abbiamo esaminato i fatti nella loro globalità ed abbiamo ritenuto prevalente l'interesse politico e pubblico di salvaguardare le istituzioni in tutte le loro espressioni.

Siamo convinti dell'enfaticizzazione che si è voluta dare al caso, come siamo stati in Giunta altrettanto convinti — senza entrare, lo ripeto, nel merito — della non raggiunta prova in ordine alla partecipazione dell'onorevole Genova ai fatti di cui è imputato.

La stessa solidarietà espressa dall'opinione pubblica, l'importanza politica della liberazione del generale Dozier, le conseguenze che da questi fatti si sono potute e dovute ricavare, hanno portato i rappresentanti democristiani in seno alla Giunta per le autorizzazioni a procedere a dare la prevalenza a questi aspetti piuttosto che ad altri, pur valutati da altre forze politiche.

È per questi motivi che noi, con assoluta tranquillità di coscienza abbiamo votato in Giunta contro la richiesta di autorizzazione a procedere e siamo tuttora convinti che si tratti di una decisione giusta, che anche in questa sede deve essere ribadita (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

GUIDO ALBERINI, *Relatore*. Devo innanzitutto dire «grazie», per essersi rifatti alla mia relazione, ai colleghi Granati Caruso, Russo, Spadaccia, Reggiani e Silvestro Ferrari.

La Giunta ha lavorato con estrema obiettività, attenzione e serenità al caso Genova, che è stato preso in considerazione nel gennaio-febbraio 1984, in una situazione (lo ricordava il collega Spadaccia) ben diversa, sotto l'aspetto politico, da quella attuale. La relazione è datata ottobre 1984, circa due anni fa, proprio per quanto richiamava poco fa il collega Ferrari e cioè per il fatto che allora tutti avevamo un interesse politico diverso, per la battaglia che era ancora in corso

contro il terrorismo. E tutto questo era certamente presente nella valutazione e nel voto espresso dai componenti della Giunta.

Non posso però dire che quella valutazione e quel voto siano stati esclusivamente frutto di un dato politico. Certo, nella relazione si fa questo riferimento, perché non vi è dubbio che anche il successo riportato nell'operazione per l'arresto dei responsabili del sequestro del generale Dozier può aver influito sulla decisione che abbiamo preso, così come può avere influito il desiderio di esprimere la solidarietà che intendevamo estendere a tutte le forze dell'ordine e a tutte le istituzioni.

Bisogna però dare atto che la Giunta, nel corso del suo ampio dibattito, ha preso in considerazione anche tutta una serie di fatti e di dati risultanti dal materiale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Padova. Non si è neppure trascurata la valutazione dei riscontri medico-legali posti a base della denuncia; o la meticolosa e particolareggiata ricostruzione dei fatti impostata dai giudici di primo grado. Nella relazione si diceva anche che quella ricostruzione avrebbe potuto essere contestata dai giudici della Corte d'appello, i quali in effetti quella ricostruzione hanno ridotto o addirittura demolito, visto che hanno addirittura cancellato l'imputazione di sequestro di persona (che del resto era già caduta).

La Giunta aveva tenuto conto anche di altre considerazioni, come quella riferita ad essa proprio dal collega Genova: maltrattamenti nei confronti del Di Lonardo sarebbero stati assolutamente inutili e irrilevanti, visto che — come risulta dagli atti — già altri avevano cominciato a parlare, già altri imputati «eccellenti» avevano cominciato a confessare e si erano dichiarati pentiti, dando un contributo rilevante alla lotta al terrorismo. La posizione del Di Lonardo appariva assolutamente marginale e non c'era nessuna ragione per cui lo si sarebbe dovuto maltrattare, visto che già altri imputati molto più importanti stavano collaborando.

Non poteva non essere attentamente presa in esame dalla Giunta una circolare che è allegata agli atti del processo delle Brigate rosse, le quali all'epoca avevano iniziato una campagna di discredito nei confronti delle forze dell'ordine accusandole di tortura, e facevano appello a tutti i detenuti perché queste torture venissero indicate e denunciate. È anche provata, e risulta dalla documentazione, l'impossibilità del collega Genova, all'epoca commissario o commissario capo di pubblica sicurezza, di dare ordini a quelle forze che avrebbero torturato gli imputati, i detenuti, i brigatisti, appunto perché quegli ordini ai NOCS potevano essere impartiti soltanto dalla direzione centrale della polizia, mentre invece il Genova risultava semplicemente trasferito a Verona, per eseguire opera di investigazioni e di indagini di polizia giudiziaria.

GIANFRANCO SPADACCIA. Ma la perizia medico-legale esclude l'autolesionismo!

GUIDO ALBERINI, *Relatore*. Esclude l'autolesionismo, ma può non essere stato l'onorevole Genova a causare quelle lesioni, potrebbero essere stati gli altri co-imputati o gli altri imputati (*Commenti del deputato Spadaccia*).

Il problema è che appunto appariva chiara all'epoca (e credo possa esser detto che appare chiara oggi), una strumentale polemica nei confronti dell'onorevole Genova, rafforzata dal fatto che, in effetti, la sentenza di primo grado del tribunale di Padova, contiene una serie di affermazioni esplicitamente determinate, direttamente riferibili come condanna dell'operato dell'onorevole Genova, la cui posizione era stata dal processo già da tempo scorporata. Questo non poteva non porre i componenti della Giunta nella convinzione che, dato il tono tenuto dai giudici di primo grado nei confronti dell'imputato Genova, la cui posizione però era stata scorporata, vi fosse la presenza di un *fumus persecutionis*, il che, unito a delle circostanze che dovevano essere certamente presenti (come lo sono state), di carattere politico e pubblico, porta la

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Giunta, a maggioranza, a proporre la non concessione della autorizzazione a procedere in giudizio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Testa. Ne ha facoltà.

ANTONIO TESTA. Signor Presidente, io mi asterrò dal voto per ragioni strettamente personali, come ho già dichiarato a suo tempo ai colleghi della Giunta, quindi vorrei spiegarne le ragioni alla Camera, per riguardo agli onorevoli colleghi.

Io ho preso parte al processo come difensore (ricordo che fu celebrato nella mia città di Padova), non tanto degli imputati principali, quanto di un imputato importante, un capitano di polizia arrestato in aula, come testimone reticente e falso. Il processo fu curato dal mio studio ed io poi feci personalmente ricorso in Cassazione; ricorso accolto e sentenza annullata; il processo è tuttora pendente.

Mi pare giusto non esprimere voti e prendere decisioni in sedi diverse, per rispetto ad una funzione, ad un incarico che avevo assunto prima e, d'altra parte, desideravo che si conoscesse la ragione per la quale ora mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, noi abbiamo molto apprezzato le dichiarazioni del collega Genova, ma non possiamo aderire alla sua richiesta.

Aderiamo invece alle conclusioni della Giunta, di non concedere l'autorizzazione a procedere, perché noi dobbiamo valutare l'atteggiamento del collega Genova nel contesto storico in cui si è verificato. L'Italia era sotto un attacco, definito di guerra, da parte del terrorismo. Il nostro è un giudizio politico, e verremmo meno al nostro dovere, se non dovessimo riconoscere l'emergenza e la necessità, per lo Stato di difendersi!

Noi dunque voteremo a favore della non concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione, per la quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio, contro il deputato Genova, avvertendo che qualora venga respinta, si intende che l'autorizzazione è concessa.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	394
Votanti	391
Astenuti	3
Maggioranza	196
Voti favorevoli	205
Voti contrari	186

(*La Camera approva — Applausi*).

L'esame delle successive domande di autorizzazione a procedere iscritte all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

(*Presiedeva il Vicepresidente Aldo Aniasi*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Alpini Renato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia

Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colucci Francesco
Columba Mario
Cominato Lucia

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Farrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo

Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito

Olivi Mauro
Onorato Pieluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio

Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Francesco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Conte Carmelo
Testa Antonio
Trappoli Franco

Sono in missione:

Andreatta Beniamino
Bernardi Guido
Bianco Gerardo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Bisagno Tommaso
 Colombo Emilio
 Coloni Sergio
 Corti Bruno
 Fioret Mario
 Foschi Franco
 Galasso Giuseppe
 Lodigiani Oreste
 Malfatti Franco Maria
 Nicolini Renato
 Piccoli Flaminio
 Rauti Giuseppe
 Reina Giuseppe
 Sarti Adolfo
 Zamberletti Giuseppe

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia (3703).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia.

Ricordo che nella seduta del 7 maggio 1986 la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, per l'adozione del decreto-legge n. 118 del 1986, di cui al disegno di legge di conversione n. 3703.

È stata presentata la seguente questione pregiudiziale di costituzionalità:

«La Camera,

visto l'art. 98, terzo comma, della Costituzione, che riserva, in via assoluta, alla legge la possibilità di disciplinare limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per talune categorie di pubblici impiegati;

poiché con l'articolo 1 del decreto n. 118 del 18 aprile 1986 è ulteriormente prorogato il termine di cui all'articolo 114

della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia;

poiché tale norma di proroga viene ad incidere direttamente su materie coperte da riserva assoluta di legge;

delibera

di non procedere alla trattazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

«LODA, BARBERA, POCETTI».

Ricordo che, a norma dell'articolo 40, terzo comma, del regolamento, sulla questione pregiudiziale possono intervenire due soli deputati a favore, compreso il proponente, e due contro.

L'onorevole Loda ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale.

FRANCESCO LODA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, perché questa questione pregiudiziale? Accennerò solo alle ragioni per le quali a noi sembra non più giustificato né opportuno intervenire con una proroga sul divieto posto dall'articolo 114 della legge di riforma dell'ordinamento di polizia. A distanza di cinque anni dall'approvazione di quella legge, credo che sia venuto il momento di valutare il motivo per cui il legislatore non abbia inteso attuare un intervento generale sulla materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione.

È opportuno ricordare che quella norma transitoria disponeva il divieto per gli appartenenti alle forze di polizia di iscriversi ai partiti politici, fino a che fosse intervenuta — dispone l'articolo 114 — una disciplina più generale sulla materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione e «comunque non oltre un anno dalla entrata in vigore della legge». Un anno come tempo politico di transizione per sottolineare innanzitutto, delimitandone la durata, l'eccezionalità di una limitazione posta all'esercizio di un diritto politico fondamentale, e per dire insieme che tale limitazione po-

teva ricomprendersi e giustificarsi soltanto nell'ambito di un'ulteriore legiferazione su un piano generale di quella stessa materia.

Il Parlamento ha ritenuto in seguito di rinnovare il termine che si era dato con proroghe annuali ispirate all'opportunità di ancorare, volta per volta, l'eccezionalità del limite disposto alla valutazione del maturare o meno di un indirizzo politico-parlamentare che risolvesse, quella riserva di ulteriore legiferazione che l'articolo 114 della legge di riforma aveva previsto.

Sino ad oggi, tuttavia, l'unica iniziativa legislativa avviata in quella direzione, la proposta del collega Mammi, ci consente di dire che non solo quell'indirizzo politico del Parlamento non si è formato, ma ha trovato in Parlamento non obiettabili smentite; se è vero che nella passata legislatura la proposta dell'onorevole Mammi è rimasta isolata e seppellita nella discussione in Commissione affari costituzionali dal peso di riserve mosse da più parti politiche, ed in questa legislatura è rimasta sino ad oggi ancora isolata e messa all'ordine del giorno dei lavori della I Commissione solo in frettolosa concomitanza con la trattazione del decreto governativo, tenuta comunque ben distinta da questo e già accompagnata, nella relazione del collega Vernola, da una significativa ipotesi di nuove riserve.

Non mi lascio tentare dall'accennare qui neppure minimamente ai problemi sottesi a quella proposta, alla specificità di tali problemi per ognuna delle categorie di pubblici dipendenti che vi sono compresi. Resta che quell'indirizzo è contrario rispetto all'opzione per una legge di carattere generale sulla materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione. Il che giustifica una più che ponderata riflessione da parte del Parlamento sull'opportunità del perdurare, attraverso una nuova proroga, anche a tempo determinato, di quel regime transitorio di divieto previsto dall'articolo 114 della legge di riforma.

A noi sembra grave che il Governo non solo di tutto questo non abbia tenuto il

debito conto, sul piano dell'apprezzamento politico della questione, ma sia andato oltre. Si è lasciato raggiungere dalla scadenza del termine fissato nell'ultima legge di proroga ed è ricorso ad un decreto contenente un'ulteriore proroga, per di più a tempo indeterminato, nella originaria disposizione del decreto, ponendoci di fronte ad un problema molto delicato, di sostanza e di metodo, che non può non ricevere, onorevoli colleghi, la vostra attenzione e non colpire la vostra sensibilità. Un metodo che sottolinea in questa occasione i guasti gravi di una politica istituzionale.

L'abuso della decretazione di urgenza, creando sovrapposizioni di fonti normative, alterando le competenze, determinando una deformazione nel processo legislativo, apre varchi a mutazioni gravi nei rapporti tra i poteri della nostra democrazia parlamentare. Non appaiano parole eccessive per un modesto decreto-legge di proroga. La misura del guasto è tale, colleghi, che la scadenza di un termine, di per sé solo occasione presa a pretesto di un decreto, diventa l'ordinaria scansione delle ragioni di ricorso al decreto-legge.

La questione implicata dalla scadenza, quale ne sia la natura, il rilievo, quale sia l'effetto che produce, nulla rileva. Il decreto diventa così la soluzione del «non governo» rispetto ai problemi, ed insieme l'occasione di una inevitabile prevaricazione. Non voglio pensare, onorevoli colleghi, che la scelta di ricorrere al decreto in questa occasione sia il risultato voluto di un intendimento che sarebbe assai grave: quello di sfidare il Parlamento su un terreno di sua esclusiva competenza e relativamente a questioni quali l'esercizio dei diritti politici dei cittadini, sui quali è rigorosamente inibita al Governo ogni disponibilità.

Tuttavia a noi sembra egualmente serio ed allarmante questo decreto, per la insensibilità che rivela, per l'esempio che mi sembra rappresentare di patologica ordinarietà nel modo di comportarsi del Governo anche su questioni di tale natura. No, colleghi, non possiamo accet-

tare che il Governo decreti il divieto di iscrizione ai partiti politici per una certa categoria di cittadini. Non possiamo e non dobbiamo accettarlo, non per una ragione di parte ma per una responsabilità che è comune ad ogni parte di questo Parlamento.

Noi potremmo, anche, su questo problema avere idee diverse; ne discuteremo quando riterremo di affrontare con senso di responsabilità tale questione. Ma dobbiamo sapere che questo è un problema nostro, perché tale dobbiamo sentirlo, come insuperabile obbligo costituzionale, quando si tratta di questioni sulle quali è assoluta la riserva di legge.

Che senso può avere, infatti, l'obiezione che il decreto in esame si limita a prorogare il termine di operatività di un divieto disposto dalla legge? Non a caso le precedenti proroghe sono state disposte per legge, perché ognuna di esse ha di volta in volta rinnovato quel divieto, così come questo decreto lo rinnova. Il terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, consentendo al legislatore di limitare per talune categorie di pubblici impiegati il diritto di iscrizione ai partiti politici stabilisce, appunto, un'assoluta riserva di legge.

Voglio sperare, onorevoli colleghi, che anche da parte vostra sia avvertita la responsabilità di essere custodi attenti ed intransigenti di questi ambiti di competenza parlamentare, in particolare in una fase come questa, quando più grave diventa l'esigenza di tenere fermi taluni elementi e caratteri della nostra democrazia che sono patrimonio comune, non rinunciabile, specie se vogliamo, con fiducia reciproca, metter mano, dove occorra, a regole nuove.

E, poi, che risposta è mai questa del decreto, onorevoli colleghi, al problema lasciato aperto dalla norma transitoria della legge di riforma della polizia? Con quale sensibilità il Governo si rivolge, su un terreno così delicato, agli appartenenti alle forze di polizia, ai tutori della legge, reclutati e ordinati alla difesa dei diritti dei cittadini e dell'ordine democratico, e che proprio sulla questione affrontata

così rozzamente dal decreto del Governo hanno dimostrato responsabilità e misura? Mentre sul tappeto ben altri ed enormi problemi toccano direttamente l'organizzazione delle forze di polizia: preparazione e qualificazione professionale, adeguamento dei mezzi, in un complessivo processo di ammodernamento appena iniziato.

Che curiosa idea di modernità, per una moderna polizia di un moderno Stato democratico, nel quale la domanda modernizzante è giusto quella della trasparenza e della responsabilità; che curiosa idea, dicevo, è questa di cui il decreto si è fatto espressione, che asseconda timori datati nel tempo, che preferiscono il nascondimento delle idee da parte del poliziotto, la maschera dell'apoliticità, piuttosto che la responsabilità della trasparenza, a sussidio del dovere di lealtà e di imparzialità!

Ma non voglio addentrarmi nel merito, né riprendere le questioni già accennate di un'ulteriore proroga del regime transitorio, sulla cui opportunità può quest'aula avere diverse valutazioni. Ma noi dobbiamo dire qui, insieme, no con serenità, con fermezza, colleghi, ad una palese espropriazione di competenze, sulla quale non dobbiamo transigere. È una questione di principio sulla quale distrazioni o inerti osservanze di schieramento ricadrebbero su quest'aula, sulla responsabilità, che è solo nostra, di difendere la esclusività costituzionale delle nostre competenze (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare contro l'onorevole Vincenzi. Ne ha facoltà.

BRUNO VINCENZI. Signor Presidente, sarò molto breve, più breve del collega Loda, anche perché mi limiterò soltanto ad alcune considerazioni in ordine alla pregiudiziale di costituzionalità presentata dal gruppo comunista, che fa riferimento ad una supposta violazione del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, là dove si dice: «Si possono con

legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, militari...».

Sulle valutazioni che l'onorevole Loda ha dato circa l'opportunità di un decreto-legge ed anche circa le ragioni che sono all'origine del decreto medesimo, non credo di dovere, in questa sede ed in questo momento, esprimere il mio giudizio, anche perché certamente sulla ricerca di responsabilità potremmo essere d'accordo, in quanto i ritardi in questo Parlamento sono notevoli, e non soltanto relativamente alla riforma della polizia e al divieto di iscrizione per gli appartenenti alla polizia di Stato e alle altre categorie elencate ai partiti politici.

Mi limiterò a ricordare che è vero che il terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione prevede che si possano con legge stabilire limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici; ma credo (per il momento si tratta di una discussione di principio) che un decreto-legge sia una vera e propria legge dello Stato. Si tratta di una legge che ha lo stesso valore delle leggi ordinarie, e che ha soltanto una limitazione temporale. Tale limitazione temporale, per altro, conferma la validità della legge, perché entro 60 giorni il decreto deve essere convertito in legge. Quindi, sia con il decreto-legge sia con la sua eventuale conversione in legge si rispetta pienamente — io credo — il dettato dell'articolo 98 della Costituzione.

Aggiungo che, in ogni caso, si tratta di un decreto-legge che proroga un termine ancora provvisorio di non iscrizione, un periodo transitorio, limitato nel tempo, che è stato stabilito dalla legge del 1981 e successivamente prorogato da altre leggi. Il che vuol dire che la nostra stessa Assemblea ha manifestato, sia nel 1981 con la legge di riforma della polizia sia successivamente con le leggi di proroga, la propria volontà circa la legittimità, in presenza di scadenze improrogabili, di provvedimenti di proroga del divieto di iscrizione degli appartenenti alle forze di polizia e di altre categorie ai partiti politici.

Il fatto, poi, di essere arrivati ad un momento in cui, senza l'intervento di un

provvedimento di urgenza, verrebbe a determinarsi un vuoto in una materia così delicata credo giustifichi pienamente l'adozione di un decreto-legge. E credo, in ogni caso, che il decreto-legge medesimo non sia in contrasto con l'articolo 98 della Costituzione.

Devo ricordare ancora una volta ciò che ho ricordato troppe volte in quest'aula. Nel 1977 fu adottato dal Governo (si era nel periodo della cosiddetta solidarietà nazionale) un decreto di proroga delle elezioni amministrative. Ricordo che in seno alla mia Commissione il gruppo comunista in un primo tempo si era opposto; ma allora, naturalmente, eravamo tutti solidali ed anche il gruppo comunista approvò poi quel decreto-legge. E si trattava di un decreto di portata sicuramente più grave di quanto non sia il decreto oggi in esame sulla proroga di divieti di iscrizione già deliberati precedentemente. Non è perciò un decreto che viene adottato per la prima volta quello contenuto in questo decreto-legge.

Ecco, onorevoli colleghi, le ragioni, sia pure espresse in sintesi, per le quali io non credo che si configuri una violazione dell'articolo 98 della Costituzione. Sono le stesse ragioni che mi inducono a chiedere all'Assemblea di respingere la pregiudiziale di incostituzionalità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare a favore l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Credo che abbia qualche fondamento la pregiudiziale di incostituzionalità presentata dai colleghi comunisti. Infatti, nonostante quanto ha detto poco fa il collega Vincenzi, non credo che si tratti di materia che possa essere regolata con decreto-legge. Anzi, trattandosi di materia costituzionale, ritengo che il decreto-legge non sia lo strumento adatto.

A ciò aggiungo un'altra considerazione. I decreti-legge di proroga per le limitazioni alla polizia del diritto di iscriversi ai partiti politici diventano discriminatori

nei confronti della pubblica sicurezza. Facciamo allora una legge sulle limitazioni, dal momento che la Costituzione le circoscrive ad una serie di categorie, mentre ce ne sono altre, che in teoria rientrerebbero in quelle limitazioni, che invece ostentano in alcuni casi l'iscrizione a partiti politici.

Non capisco perché il vuoto di cui ha parlato il collega Vincenzi debba riguardare soprattutto la pubblica sicurezza. Ci troviamo di fronte ad un caso palese e, a questo punto, intollerabile di discriminazione nei confronti di una sola delle categorie tassativamente elencate dalla Costituzione, in ordine alle quali la Costituzione stessa ha stabilito la riserva di legge.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molte delle valutazioni che sono state formulate dai colleghi che hanno presentato e sostenuto la questione pregiudiziale di costituzionalità possono anche trovare concorde quella parte della Camera che invece voterà contro la pregiudiziale medesima, perché non sono valutazioni di costituzionalità bensì questioni di opportunità legislativa che, per la verità, ricadono in parti uguali sul ritmo dei lavori parlamentari e sul Governo.

Nel non condividere (e lo dico con rispetto per le sue tesi, anche se nel modo più fermo possibile) l'opinione espressa dal collega Loda, perché non vi è alcun precedente né alcun elemento che consentano di far coincidere la riserva di legge con l'esclusione del decreto-legge (basti vedere i provvedimenti fiscali, tributari e così via), debbo dire che sarebbe auspicabile che il Governo facesse sentire di più la sua volontà, il suo desiderio, la sua inclinazione per quanto riguarda la disciplina generale del divieto di iscrizione ai partiti politici. È vero infatti che è discriminatorio mantenerlo a tempo in-

definito solo per una parte delle categorie indicate in Costituzione. Ma questo attiene al merito. Nell'occasione ricordo che questa mattina, in Commissione, si è cominciato a discutere proprio dell'argomento, alla presenza dei ministri interessati, i quali — tutti — si sono finora dichiarati favorevoli all'attuazione legislativa del divieto di iscrizione ai partiti politici. Si tratta di un provvedimento che appare opportuno, anche se non è conclusivo della garanzia del dovere di imparzialità.

In conseguenza di queste valutazioni, nel sottolineare la necessità di non accogliere l'eccezione di incostituzionalità, pongo anche in evidenza la necessità, di uguale forza, di accelerare l'iter legislativo del provvedimento organico in materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ricordo ai colleghi che sulla questione di costituzionalità è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di costituzionalità Loda.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	353
Maggioranza	177
Voti favorevoli	166
Voti contrari	187

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo Aniasi).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna

Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Corsi Umberto
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Acquisto Mario
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe

Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Loda Francesco
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Meleleo Salvatore

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario

Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prete Luigi
Proietti Franco
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarti Armando

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Sastro Edmondo
 Satanassi Angelo
 Scaiola Alessandro
 Scaramucci Guaitini Alba
 Scotti Vincenzo
 Scovacricchi Martino
 Segni Mariotto
 Senaldi Carlo
 Serafini Massimo
 Serrentino Pietro
 Silvestri Giuliano
 Sinesio Giuseppe
 Soave Sergio
 Soddu Pietro
 Sorice Vincenzo
 Sospiri Nino
 Spataro Agostino
 Stegagnini Bruno
 Strumendo Lucio
 Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
 Tancredi Antonio
 Tassi Carlo
 Tedeschi Nadir
 Tempestini Francesco
 Tesini Giancarlo
 Testa Antonio
 Tiraboschi Angelo
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Trabacchi Felice
 Trappoli Franco
 Trebbi Ivanne
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

Vacca Giuseppe
 Vecchiarelli Bruno
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio

Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo

Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreatta Beniamino
 Bernardi Guido
 Bianco Gerardo
 Bisagno Tommaso
 Colombo Emilio
 Coloni Sergio
 Corti Bruno
 Fioret Mario
 Foschi Franco
 Galasso Giuseppe
 Lodigiani Oreste
 Malfatti Franco Maria
 Nicolini Renato
 Piccoli Flaminio
 Rauti Giuseppe
 Reina Giuseppe
 Sarti Adolfo
 Zamberletti Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ricordo che nella seduta del 22 maggio scorso la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di svolgere la sua relazione il relatore, onorevole Vernola.

NICOLA VERNOLA, Relatore. Signor Presidente, sarò brevissimo perché il dibattito che già si è svolto ci consente di essere sufficientemente informati sul testo del decreto. Mi associo a quanto sostenuto dall'onorevole Labriola — nonostante il giudizio di costituzionalità

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

che qualche attimo fa ha espresso la Camera — nel formulare l'auspicio che, nel futuro, sulla materia in questione si proceda sempre con legge ordinaria, così come d'altronde si sta già facendo con i lavori della I Commissione della Camera, che sta esaminando la proposta di legge dell'onorevole Mammi tendente a regolamentare l'intera materia.

Mi preme precisare, quindi, che si tratta di una proroga che inizialmente, nel decreto, era a tempo indeterminato e che la Commissione ha opportunamente ricondotto ad un carattere di provvisorietà. Infatti, ha emendato il testo del decreto stesso, introducendo il termine di un anno. Ci auguriamo che neppure tutto il tempo in questione venga utilizzato, e che molto prima possa intervenire una legge che di regolamentazione definitiva dell'intera materia.

Formulati questi auspici, raccomandiamo l'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto, così come emendato dalla Commissione (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'interno.

PAOLO BARSACCHI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, colleghi, cercherò di essere abbastanza breve... (*Commenti al centro*). Breve, breve...!

GIUSEPPE SINESIO. Ma che breve!

PAOLO BARSACCHI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Penso, però, che sia opportuno precisare alcune considerazioni. Per quanto concerne il provvedimento in esame... (*Commenti al centro*). Ho detto che sarò brevissimo, ma occorre che faccia alcune considerazioni... Il provvedimento che è al vostro esame... (*Proteste al centro*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, questo è un modo di perdere soltanto tempo onorevole Barsacchi, continui.

PAOLO BARSACCHI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Desidero scusarmi con voi, colleghi, ma non intendo sottrarvi molto tempo.

Per quanto riguarda gli impegni del Governo su un argomento così delicato ed importante, quale quello della attuazione dell'articolo 98 della Costituzione, rilevo che il Governo stesso si è ripetutamente espresso in senso favorevole ad una compiuta regolamentazione della norma. Questo è stato affermato sia in occasione di risposte ad interrogazioni in materia, sia quando abbiamo richiesto l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno dell'apposita Commissione.

Questa mattina, l'onorevole Labriola ha riferito che il ministro dell'interno, a nome del Governo, ritiene che sia fondamentale l'attuazione dell'articolo 98 della Costituzione.

È per i motivi che ho detto che giudichiamo importante e fondamentale arrivare ad una conversione in legge del decreto-legge in esame (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

Art. 1

«1. È convertito in legge il decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, le parole: «fino a quando non intervenga una disciplina organica di attuazione del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «di un anno».

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Art. 2

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3703, del quale si è testè concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia» (3703).

Presenti e votanti	369
Maggioranza	185
Voti favorevoli	204
Voti contrari	165

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo Aniasi).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Andreoni Giovanni

Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto

Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco

D'acquisto Mario
D'aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Loda Francesco
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo

Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pillitteri Giampaolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio

Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sangalli Carlo

Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola

Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreatta Beniamino
Bernardi Guido
Bianco Gerardo
Bisagno Tommaso
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Corti Bruno
Fioret Mario
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Lodigiani Oreste
Malfatti Franco Maria
Nicolini Renato
Piccoli Flaminio
Rauti Giuseppe
Reina Giuseppe
Sarti Adolfo
Zamberletti Giuseppe

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico, con riferimento al quarto punto dell'ordine del giorno, che nessuna richiesta è pervenuta ai sensi del terzo comma dell'articolo 96-bis del regolamento in relazione al disegno di legge di conversione n. 3792. Poiché la I Commissione, nella seduta del 4 giugno scorso, ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del

decreto-legge n. 117 del 1986, la deliberazione prevista dal quarto punto dell'ordine del giorno della seduta odierna si intende cancellata limitatamente al disegno di legge di conversione n. 3792.

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: S. 1806. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (approvato dal Senato) (3795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del Regolamento, sul disegno di legge già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.

Ricordo che nella seduta del 4 giugno scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 133 del 1986, di cui al disegno di legge di conversione n. 3795.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BRUNO VINCENZI, Relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, sarò, come al solito, brevissimo.

Mi limiterò a ricordare che il provvedimento è stato già approvato dal Senato, che ha riconosciuto gli estremi di necessità e di urgenza solo per i titoli primo e terzo, mentre ha cancellato il titolo secondo che, per brevità, ricordo essere quello relativo alla applicazione della TASSCO.

Le norme degli articoli di cui ai titoli primo e terzo si sono, invece, rese necessarie per consentire ai comuni di predisporre i propri bilanci per il 1986.

Non essendo stato ancora approvato il

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

disegno di legge sull'ordinamento della finanza locale (il provvedimento è ancora in discussione al Senato) ed essendo decaduti, peraltro, per non essere stati approvati in tempo utile, ben due decreti-legge precedenti, il Governo, proprio per consentire, ripeto, ai comuni di approvare i loro bilanci entro il 30 giugno, ha dovuto emanare il presente decreto che contiene norme relative ai principi ed ai criteri che i comuni stessi debbono osservare nella predisposizione ed approvazione dei bilanci.

Per queste ragioni, signor Presidente, il relatore raccomanda all'Assemblea di riconoscere la esistenza dei presupposti costituzionali per l'adozione del decreto-legge, n. 133 del 1986, così come ha già fatto la Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

ADRIANO CIAFFI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo si rimette alle osservazioni del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è contrario a riconoscere per il decreto-legge in esame l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Credo che sia difficile trovare in altri provvedimenti una possibilità di caccia agli errori, in termini di costituzionalità, come in questo caso.

Si tratta di un decreto *omnibus*, che comporta una serie di modificazioni della normativa ordinaria, che va contro ogni tecnica di buona legislazione, che esige soprattutto, per quanto riguarda la finanza locale, la predisposizione di un testo unico ordinato e serio, che concede nuove facoltà di spesa agli enti locali, i quali rappresentano uno dei punti essenziali dello sperpero e della dilapidazione

delle povere risorse nazionali, che non comporta l'obbligo, prevedendo la possibilità di erogare nuove disponibilità dal centro agli enti locali, di depositare i bilanci consuntivi.

In sostanza si continua in quella politica allegra che, partendo dai comuni più piccoli, fino ai comuni più grandi e alle regioni, ha portato lo Stato nella situazione di depauperazione e di dissesto finanziario di cui tutti lamentiamo ogni giorno le conseguenze anche e soprattutto in termini di quella occupazione e di quel recupero economico e sociale che si vorrebbe da più parti raggiunto al più presto.

Sono questi, molto semplicemente ma credo molto chiaramente, signor Presidente, i motivi per i quali non riconosciamo i requisiti di urgenza e necessità nel presente decreto-legge così come prospettato dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, per l'emanazione del decreto-legge n. 133 del 1986, di cui al disegno di legge di conversione n. 3795.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	372
Votanti	237
Astenuti	135
Maggioranza	119
Voti favorevoli	197
Voti contrari	40

(La Camera approva).

Sospendo la seduta fino alle ore 16.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo Aniasi).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barontini Roberto
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Benedikter Johann
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Caccia Paolo

Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Ciaffi Adriano
Cobellis Giovanni
Codrignani Giancarla
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Fiori Publio
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Franchi Roberto

Galloni Giovanni
Garocchio Alberto
Genova Salvatore
Ghinami Alessandro
Gioia Luigi
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Grippe Ugo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Malvestio Piergiovanni
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micolini Paolo
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Piredda Matteo
Pisicchio Natale
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rognoni Virginio
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Trappoli Franco
Tringali Paolo

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baracetti Arnaldo
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bosi Maramotti Giovanna
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Cocco Maria
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferri Franco
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Manfredini Viller
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo

Palmi Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quecioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Rindone Salvatore
Ronzani Gianni Vilmer

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Serafini Massimo
Serri Rino
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Sono in missione:

Andreatta Beniamino
Bernardi Guido
Bianco Gerardo
Bisagno Tommaso
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Corti Bruno
Fioret Mario
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Lodigiani Oreste
Malfatti Franco Maria
Nicolini Renato
Piccoli Flaminio
Rauti Giuseppe
Reina Giuseppe
Sarti Adolfo
Zamberletti Giuseppe

**La seduta, sospesa alle 13,45,
è ripresa alle 16.**

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Cattanei è in missione per incarico del suo ufficio.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sui seguenti progetti di legge:

VI Commissione (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale» (approvato dal Senato) (3795).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII Commissione (Istruzione):

«Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche» (3792).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 316. — Revisione della legislazione valutaria (approvato dal Senato) (2987).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Revisione della legislazione valutaria.

Ricordo che nella seduta del 13 maggio scorso è stata chiusa la discussione sulle linee generali. Dobbiamo pertanto passare alle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Felisetti.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Signor Presidente, non ho da fare una vera e propria replica. Mi riservo, se del caso, di prendere la parola, nel corso della discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro del commercio con l'estero.

NICOLA CAPRIA, *Ministro del commercio con l'estero*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, lo sviluppo della discussione generale mi esime da repliche puntuali, anche perché ritengo che nel corso della discussione dell'articolo sarà possibile in maniera forse più precisa rispondere alle preoccupazioni che sono state espresse nell'avviso della discussione generale. Mi limiterò dunque a fare piuttosto alcune osservazioni di carattere non specifico, tentando di spiegare ancora una volta le ragioni di questo provvedimento.

Si tratta di un disegno di legge essenzialmente dovuto, che intende accogliere i dati del dinamismo dell'economia italiana e le novità che dal 1976 — data alla quale risale la legge che si intende riformare — sono intervenute nella realtà del nostro paese. Si delinea oggi uno scenario completamente diverso da quello del 1976, quando appunto venne approvata la legge n. 159 che, pur non potendosi definire eccezionale dal punto di vista dottrinario, tuttavia voleva dare risposta ad una situazione di grave emergenza, connessa con la massiccia fuga di capitali all'estero determinatasi appunto nel 1976.

Vale la pena di ricordare, dal punto di vista storico, che la legislazione valutaria è stata assai mutevole, come è del resto naturale, essendo connessa con l'evoluzione dei fatti economici.

La stessa legislazione penale valutaria non è stata un dato permanente dell'ordinamento giuridico italiano, così come un istituto fondamentale quale quello del monopolio dei cambi non ha costituito dato permanente della legislazione valutaria.

Ricordo tutto ciò per rilevare che, in relazione agli obiettivi di ridefinizione, sistemazione e riordinamento della legislazione valutaria, l'approccio più conclusivo è quello che tenga conto della realtà e delle spinte che da essa provengono.

In effetti, l'Italia è un paese sempre più inserito nell'economia internazionale, in una fase in cui i vincoli internazionali sono destinati a condizionare largamente la stessa competitività della «azienda Italia». Si tratta di una internazionalizzazione che riguarda l'economia italiana nel suo complesso e che ormai avanza fino a coinvolgere l'integrazione dei mercati e la stessa internazionalizzazione dell'impresa.

È di questi giorni un dibattito estremamente vivace che, nella misura in cui pone in evidenza i recuperati tassi di attività dell'economia italiana, dà ulteriore forza ad un'iniziativa del Governo che risale ormai a quattro anni fa, che ha avuto — vale la pena ricordarlo — un confronto approfondito e sereno tra le forze

politiche presenti nell'altro ramo del Parlamento e che ha condotto all'adozione di un testo che tenta di dissipare alcune preoccupazioni che in fondo sono riemerse anche in quest'aula.

I dati dell'internazionalizzazione dell'economia italiana possono essere velocemente riassunti: sul prodotto interno lordo il nostro paese ha un'apertura nei mercati internazionali che supera il 50 per cento. Ciò fornisce la misura della necessità di pervenire ad una legislazione che, anche da questo punto di vista, rafforzi la competitività delle imprese italiane, tenuto conto che questo tipo di competitività risulta menomato da appesantimenti burocratici, da controlli, da elementi di incertezza, persino dal fatto che gli operatori economici non possono disporre di un itinerario certo per i propri procedimenti amministrativi, che poi sostanziano e configurano i rapporti tra lo Stato ed il cittadino-imprenditore ai fini delle transazioni internazionali.

L'elemento fondamentale della legge si rinviene, infatti, nella revisione della normativa penale sostanziale valutaria; quella penale rilevando soltanto per le risposte immediate che devono darsi su talune realtà paradossali (un calciatore che si trova alla frontiera con pochi milioni o un prelado che si trova in analoga condizione). A tutto ciò, un paese che è proiettato in questa grande competizione internazionale, e che gioca nei mercati internazionali la stessa possibilità di risanamento della propria economia, non può che guardare come ad un elemento di paradossalità, che va rimosso, non soltanto per una questione di immagine, ma anche per la stessa evoluzione della Comunità economica europea, che — nel momento in cui si allarga ai paesi del Mediterraneo, rilancia con il suo Atto unico la necessità di politiche di coordinamento anche dal punto di vista produttivo, conferma l'esigenza della libera circolazione dei capitali, delle merci e degli uomini al suo interno — non può sopportare nel suo ambito un paese che, almeno da questo punto di vista, denuncia un grave ritardo. La legge cerca di porre, su

basi di certezza, questa volontà del Governo italiano, di allinearsi con quelle che sono le regole della Comunità europea. Quali sono i problemi che sono emersi anche al Senato, dove si sono tentate soluzioni che si ripropongono qui alla Camera? L'onorevole Bianchi di Lavagna, intervenendo per illustrare il parere della Commissione finanze, ha riaffermato il principio del monopolio dei cambi; la modifica del principio a base della legislazione valutaria, sovvertendo il principio per cui tutto è vietato, tranne il consentito, sostituendolo con l'esatto contrario, per cui è consentito tutto, tranne ciò che è vietato; il superamento di tutte le problematiche connesse alle incertezze della tecnica del rinvio alla norma penale in bianco.

Dal punto di vista della riaffermata volontà del monopolio dei cambi, nessuna novità nella legge. Un principio è anzi ulteriormente ribadito e definito mentre, per quanto riguarda le questioni relative alla certezza e, soprattutto, alla sottrazione al potere esecutivo di una sorta di spazio discrezionale (che ha fatto parlare Santi Romano di rescritti del viceré, mentre recentemente Massimo Saverio Giannini, ha parlato di rescritti del principe), vi è un superamento definitivo: è lo Stato, cioè, che pone vincoli a se stesso e rinuncia al potere amministrativo, cercando di conciliare le due esigenze della certezza del diritto (stabilendo una procedura di cui parlerò), e della garanzia, per il sistema, di quel carattere di flessibilità che è imprescindibile in questa materia. Non esiste tecnica o possibilità diversa, a meno che si pensi che la congiuntura economica, di volta in volta, possa essere governata con leggi, introducendo elementi di rigidità assoluta.

Farò un esempio. A gennaio dell'anno scorso, per via di una serie di movimenti valutari patologici, le autorità monetarie (compreso il Ministero del commercio con l'estero) decisero di frapporre vincoli di cui si discusse a lungo, che poi abbiamo eliminato da un mese a questa parte: e se avessimo dovuto farlo per legge? Rendiamoci conto che tutto ciò è

contrario al dinamismo connesso alle regole dell'economia, ai dati naturali dell'economia, e di un'economia come quella italiana, del settimo paese industriale del mondo. Da questo punto di vista, vi è l'esigenza di non appesantire ulteriormente quella che è già, nella dimensione internazionale, una sorta di guerra commerciale.

Il Governo (ed il Senato ha confortato questa linea), ha ritenuto di doversi giovare di una delega puntuale, fino al punto da anticipare quasi la stessa legislazione delegata; puntuale in maniera tanto chiara, pur nel confronto delle Commissioni di merito, in uno scambio di opinioni che ha registrato la reciproca disponibilità a tutto ciò che potesse risultare migliorativo sotto il profilo appunto della puntualità della delega. Da ultimo, nel lavoro di questa mattina, siamo arrivati a puntualizzazioni formali, all'eliminazione di alcune questioni marginali che potevano anche, però, avere rilevanza — e nessuno nega che potessero averne.

In realtà, la filosofia, il principio, la tecnica della delega, è sostanzialmente quella originaria, pur con gli apporti che sono stati recepiti anche dal Governo, in un dialogo, direi, di reciproca comprensione e arricchimento, avendo noi stessi presentato un testo, almeno dal punto di vista tecnico, aperto ai contributi, poiché (all'interno di una filosofia che non viene contestata), si tratta soltanto di vedere insieme quali possono essere le soluzioni tecniche migliori. Quindi passiamo da un sistema che consente alle autorità amministrative il massimo potere discrezionale, ad un sistema in cui il «principe» vincola se stesso e perciò esalta il sistema di garanzia dei cittadini al punto che, mentre allo stato non vi era alcuna possibilità di sindacato giurisdizionale da parte del cittadino operatore, ora tale potere è riconosciuto perché non vi è più quel principio di legge sul quale si fondavano tutte le restrizioni. Vale la pena ricordare che, dal punto di vista della certezza del diritto, fino ad oggi la norma penale in bianco veniva spesso volte integrata e la fattispecie penale veniva co-

struita con provvedimenti non di carattere generale, bensì con circolari. In una materia in cui l'ignoranza del diritto penale non perdona, si sono verificate moltissime situazioni aberranti ed incompatibili con il nostro sistema democratico che ha nella Costituzione il suo punto di riferimento fondamentale.

La flessibilità del sistema viene garantita (credo che ciò costituisca aspetto irrinunciabile) da un sistema di decreti che devono essere conformi alla legislazione delegata; quindi una delega per la quale si assegna un termine per l'esercizio e che fra l'altro viene poi sottoposta al vincolo di coerenza da parte delle competenti Commissioni parlamentari, eliminando ogni residuo rischio circa la congruità e la coerenza nell'esercizio dei poteri delegati.

Eccezioni a questo sistema vengono ricondotte all'interno di tre esigenze: predeterminazione dei fini, individuazione delle autorità e dei soggetti, predeterminazione della forma. Queste sono le tre condizioni che le varie pronunce giurisdizionali confermano essere tali per la costituzionalità di decreti, che comunque integrano fattispecie rilevanti dal punto di vista penale, cioè la riferibilità ad una legge per quanto riguarda altre tre condizioni fondamentali: le modalità, il contenuto, la forma. Nella relazione del professor Gallo questo aspetto è sufficientemente affrontato e credo che vi siano tutte le condizioni perché si proceda in maniera serena sapendo che tutto ciò che poteva far sorgere dei dubbi, in ordine alla legittimità costituzionale del provvedimento, è stato fugato dal dibattito, il quale ha dimostrato ad usura che non esistono elementi di preoccupazione di questo tipo.

I decreti generali possono prevedere anche eccezioni che sono stabilite dalle autorità competenti con provvedimenti di rilevanza generale; si tratta di un sistema di griglia che forse vale la pena di ripetere nelle stesse forme che sono state felicemente indicate dal governatore della Banca d'Italia. Questo sistema, dice il governatore, «è caratterizzato dall'eteroge-

neità delle fonti normative, dalla vastità dei provvedimenti della pubblica amministrazione, dalla insufficiente pubblicità delle disposizioni (valga per tutte l'esempio delle circolari), dalla frammentarietà delle autorizzazioni generali e dei divieti via via introdotti; ne conseguono dunque scarsa chiarezza e eccessivi oneri per gli operatori. Il ricorso a strumenti di repressione penale ha tuttora un'estensione che poteva giustificarsi in momenti di emergenza economica, ma che oggi deve essere limitata a casi di particolare gravità; l'applicazione delle sanzioni penali ed i problemi di natura esecutiva che esse sollevano hanno reso ancora più evidenti i limiti della normativa valutaria secondaria chiamata dal legislatore ad integrare il contenuto delle fattispecie di reato valutario.

Al recupero delle necessarie condizioni (questo lo voglio ripetere perché vedo che nel dibattito c'è ancora un residuo dubbio, quasi che l'Istituto di emissione avesse dubbi su questo tipo di legislazione, mentre persino nelle considerazioni finali della scorsa settimana questi stessi principi furono stabiliti e l'adesione è pacifica) di chiarezza e di certezza e all'attenuazione dei controlli mira il disegno di legge per la revisione della normativa valutaria, approvato dal Senato e all'esame della Camera dei deputati.

«Alle norme delegate (ed è qui l'adesione esplicita del Governatore alla struttura della legge) sono state demandate la predeterminazione dei vincoli imponibili per decreto, cui sarà possibile derogare con autorizzazioni ministeriali, e l'individuazione delle finalità da perseguire per l'introduzione delle limitazioni e delle eccezioni. Alla stesura di tali norme spetterà di dare precisi contenuti economici e di politica economica al nuovo principio secondo cui tutto è consentito, tranne ciò che viene espressamente vietato».

Mi pare che questa sia la sintesi più persuasiva delle virtù di questo disegno di legge, che non pretende di travolgere niente, ma rilancia quel concetto di gradualità nella politica di progressiva liberalizzazione, sapendo il Governo che non

vi è spazio per velocità diverse tra i processi di liberalizzazione e i processi di risanamento economico.

Il risanamento economico del paese è un obiettivo che diventa più credibile nello scenario che si delinea, e non vi è dubbio che un paese come il nostro debba porsi l'obiettivo finale di una completa liberalizzazione.

Un'ultima questione che val la pena di affrontare in questa mia replica è quella delle obiezioni sulle modifiche specifiche della legislazione penale, essendo emerse ancora talune preoccupazioni in relazione ad una pretesa carenza normativa che si determinerebbe nella fase transitoria. Ciò fu oggetto di discussione approfondita del Senato e si pervenne a quella formula, che modificava il testo di legge del Governo, del divieto legalmente dato, che ha indubbiamente un'ambivalenza, ritenendo riferibili la legittimità del divieto alla fonte legislativa o alle norme delegate, ma anche agli atti amministrativi che nel frattempo possono intervenire.

Credevo che questa sia una soluzione assolutamente corretta, che non lascia adito a dubbi e che ci consente di dare una risposta, anche questa notevolmente attesa e per la quale vi sono legittime aspettative nel mondo imprenditoriale, cioè di procedere ad una revisione della legislazione penale valutaria. Una concezione diversa o un'impostazione diversa ci trova dichiaratamente in posizione di dissenso, pur comprendendo anche lo sforzo dei colleghi che di questa proposta si fanno carico.

Credevo che in un quadro, come quello da noi delineato, senza definire legislazione eccezionale la legge n. 159 (la quale comunque è una legge che risente del clima storico e ha dato risultati positivi, ha contribuito ad elevare il confronto di riprovazione sociale in ordine a delitti di questo tipo), il nostro intervento si inserisce in una scelta di progressiva marginalizzazione del processo penale valutario. Ho ricordato le alterne vicende della legislazione valutaria — ma non è certo questa la sede per fare un'*excursus* sto-

rico — tuttavia è certo che la scelta che stiamo compiendo è adeguata alle nuove dimensioni dell'economia italiana e per altro essa, al fine di immunizzarci da eventuali pericoli, è accompagnata dalla definizione di un procedimento amministrativo rafforzato, con sanzioni rafforzate, anche per il processo oblatorio, che rilanciano l'idea del dovere di controllo del Governo sui flussi valutari e sui movimenti di capitale, ma evitano eccessivi rigorismi. In questa materia le aberrazioni sono enormi: nel 1939, se la memoria non mi inganna, fu prevista persino la pena capitale per i reati valutari.

Tutto ciò dà il senso di un diritto che si adegua, perché il diritto non è mai astrazione, ma si evolve e segue gli sviluppi della società. Certo, quelli erano i tempi dell'autarchia e di un regime dittatoriale; oggi possiamo anche intervenire con una legislazione più rigorosa, ma dobbiamo sapere che gli obiettivi che ci proponiamo sono quelli di un inserimento compiuto dell'economia italiana nella sfida internazionale, per cui tutto quello che facciamo nella direzione contraria è un elemento di appesantimento, che sottrae all'«azienda Italia», nelle imprese italiane, lo smalto di cui siamo capaci e di cui stanno dando prova.

Oggi si parla addirittura di un'aggressività del capitale italiano sui mercati internazionali, ed è una cosa vera. Il «rischio Italia» è un ricordo ormai superato. Tutte queste cose danno la misura di come il Governo debba essere attento e sensibile a questo clima nuovo, ridefinendo ed amplificando gli spazi di una legislazione che, senza essere cieca, esalti le responsabilità dell'imprenditore e trovi nei soggetti imprenditoriali ed economici del paese il punto di forza, per collocarci, in termine di competitività, in questa sfida che è il dato ed il vincolo dell'economia italiana.

A me pare che queste fossero, essenzialmente, le osservazioni emerse durante il dibattito. Del resto, il relatore Felisetti aveva già enucleato, con grande puntualità, le preoccupazioni manifestate nelle Commissioni di merito ed in quelle che

avevano espresso il loro parere. A me pare che oggi — e credo di non illudermi — anche con il confronto ulteriore che abbiamo avuto nel Comitato dei nove, siano create le condizioni per un approccio tecnico alle questioni. Residuano alcuni problemi, su cui ci poniamo in posizioni differenti, ma credo che anche su tali questioni, nel prosieguo della discussione, potremo trovare un'intesa, senza per altro procedere ad un ampliamento della materia oggetto del provvedimento, che deve restare all'interno dei fini dichiarati.

Esprimo il convincimento che in ordine ad un disegno di legge, le cui scelte di valore sono generalmente condivise — perché questo è il dato emerso dal dibattito — ci sia davvero lo spazio per cercare tecnicamente le soluzioni per un'intesa. Si deve inoltre tener conto — e non vi è alcun paternalismo in quanto dico — che questo disegno di legge giace dinanzi alle Camere da quattro anni, ha avuto una fase di incubazione non facile all'interno dello stesso Governo, per cui il fattore tempo non è indifferente.

Ritengo che sia decisivo che da parte delle Camere, in ordine a questo dibattito che sta assumendo una vivacità eccezionale, pari al dinamismo della ripresa dell'economia italiana, non ci siano espressioni di ritardo, quasi che il mondo politico fosse un passo indietro dal mondo economico. Naturalmente, nessuno contesta le competenze e le autonomie della politica, ma credo che in ordine ad una legge come la legge n. 159, che è nata dai fatti, non si possa non tenere conto delle grandi evoluzioni dell'economia italiana, tentando quindi di dare risposte adeguate, persuasive e politiche in direzione di uno sforzo che anche per questa via viene reso credibile negli obiettivi, se tutti insieme, come mi auguro e come anche i lavori del Comitato dei nove legittimano a credere, perverremo rapidamente all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo

della Commissione identico al testo approvato dal Senato.

Ricordo che l'articolo 1 è del seguente tenore:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro del commercio con l'estero di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia, disposizioni aventi valore di legge intese a riordinare la legislazione valutaria vigente e ad apportarvi le modifiche opportune o necessarie in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero. Eccezioni e limitazioni potranno essere stabilite con decreti dei ministri competenti secondo le norme vigenti e saranno dirette a perseguire finalità di politica monetaria ovvero a contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo alle libertà di circolazione e soggiorno, cura, lavoro, cultura. Saranno fatti salvi il monopolio dei cambi e i poteri delle altre autorità valutarie secondo le norme vigenti;

b) elencazione specifica nelle norme delegate delle limitazioni che richiedono prestazioni a carattere patrimoniale. Tali limitazioni potranno essere disposte solo con decreto del ministro del commercio con l'estero di concerto con il ministro del tesoro;

c) espressa previsione delle materie da disciplinarsi con decreto ministeriale;

d) determinazione con decreto ministeriale dei casi e delle condizioni per eventuali autorizzazioni — da adottarsi con provvedimenti delle autorità valutarie cui spetta la competenza secondo le norme vigenti — in deroga alle limitazioni ed eccezioni previste;

e) revisione della disciplina relativa alla importazione di oro greggio per uso industriale e produttivo finalizzata alla

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

semplificazione degli adempimenti amministrativi degli operatori autorizzati, fermo restando il monopolio previsto dalle vigenti disposizioni. Il commercio tra residenti dell'oro greggio importato sarà ammesso solo per finalità produttive;

f) maggiore chiarezza e conoscibilità della normativa valutaria e garanzia d'informazione nei confronti degli interessati. A tal fine saranno individuati modalità e termini per una revisione delle disposizioni valutarie non legislative a carattere precettivo, attuativo e di esecuzione e di quelle, connesse, concernenti le materie del commercio con l'estero o relative all'importazione di oro greggio ed al commercio interno dell'oro greggio importato;

g) obbligo di comunicazione al Parlamento dei decreti ministeriali, delle disposizioni di cui alla lettera f) e delle notizie relative ai movimenti valutari;

h) previsione che l'Ufficio italiano dei cambi disciplini, mediante istruzione alle banche agenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, la materia attinente alla gestione dei cambi e che l'osservanza delle disposizioni stesse sia garantita da sanzioni di carattere amministrativo; previsione che informazioni di interesse valutario, raggruppate per operatore, affluiscano, nei limiti fissati dall'Ufficio italiano dei cambi, al sistema informativo valutario operante presso il predetto Ufficio; previsione che le amministrazioni statali, ferma restando per quelle ad ordinamento autonomo la facoltà di ricorrere allo stesso Ufficio, effettuino le operazioni con l'estero per il tramite dell'Ufficio stesso;

i) previsione di norme dirette al coordinamento dell'attività in materia valutaria del servizio vigilanza della Banca d'Italia, del servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, del nucleo speciale di polizia valutaria;

l) semplificazione e snellimento delle procedure amministrative tali da facilitare

la partecipazione della produzione italiana al commercio internazionale. Sarà previsto, in particolare, l'istituto del silenzio assenso; ed inoltre la sostituzione di verifiche e altri adempimenti procedurali con responsabili dichiarazioni rilasciate dagli operatori interessati, salva la possibilità di verifiche successive. A questo fine saranno dettate norme per l'accertamento a campione;

m) riordinamento e razionalizzazione, tenendo conto delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento relativo all'accertamento degli illeciti valutari ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative. Saranno, in particolare, dettate norme sulla prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché sull'applicazione di misure cautelari nel procedimento stesso;

n) adeguato aggravamento delle sanzioni amministrative nei confronti di chi, entro l'anno e salvo che il fatto non costituisca reato, commette due o più degli illeciti valutari di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2, aventi ad oggetto beni, disponibilità o attività il cui valore complessivo superi i 100 milioni di lire. Saranno altresì dettate nuove disposizioni sempre tenendo conto delle norme di cui alla citata legge 24 novembre 1981, n. 689, per la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie nei casi di violazione delle discipline del commercio con l'estero connesse con la materia valutaria e di violazione delle norme sull'importazione dell'oro greggio e sul commercio tra residenti dell'oro greggio importato;

o) specifica indicazione, anche con riferimento all'elemento psicologico, dei tipi di illecito amministrativo valutario, stabilendosi in relazione a ciascuno di essi la misura delle sanzioni amministrative, entro il limite massimo previsto dalle vigenti norme, tenuto conto dell'importanza dell'interesse pubblico tutelato e della gravità del danno cagionato dalla sua lesione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 sono adottate con uno o più decreti, previo parere, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, ove necessario, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e con le modalità nello stesso comma indicate, un testo unico delle norme di legge in materia valutaria, apportando alle stesse le modificazioni eventualmente necessarie ai fini di coordinamento ed elencando le norme eventualmente abrogate.

4. Per lo studio e la risoluzione dei problemi concernenti la revisione, ai sensi del presente articolo, della normativa in materia valutaria anche di carattere non legislativo, è istituita presso il Ministero del commercio con l'estero un'apposita commissione composta da due rappresentanti del Ministero stesso, uno dei quali con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante della Banca d'Italia e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi, nonché da tre esperti designati rispettivamente dal ministro del commercio con l'estero, dal ministro del tesoro e dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La commissione sarà integrata con un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia per l'esame dei problemi di competenza. Le funzioni di segreteria saranno espletate da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), premettere le parole: mantenimento del monopolio dei cambi e del potere di controllo dei flussi da parte delle autorità valutarie, secondo le norme di legge vigenti.

1. 28.

BIANCHI DI LAVAGNA.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: Eccezioni *fino a:* dirette con le seguenti: Dovrà tuttavia essere previsto per i Ministri competenti il potere di stabilire con decreti ministeriali eccezioni e limitazioni dirette.

1. 16.

ONORATO, MANNUZZU, RIZZO.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: libertà di circolazione e soggiorno *aggiungere le seguenti:* dei cittadini.

1. 17.

ONORATO, MANNUZZU, RIZZO.

Al comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

Tra le eccezioni e le limitazioni dovrà essere previsto l'onere dell'informazione per le operazioni relative alla movimentazione di capitale e alla partecipazione, sotto qualsiasi forma, di società italiane al capitale di società estere nell'ambito della CEE. Per le stesse operazioni al di fuori dell'ambito CEE dovrà essere prevista l'autorizzazione ministeriale.

1. 1.

VIOLANTE, MACIS

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

1. 29.

BIANCHI DI LAVAGNA.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Saranno comunque vietati i trasferimenti valutari relativi ai pagamenti dei compensi di mediazione quando questi non siano conformi agli usi commerciali o non siano compatibili con l'equilibrio generale del contratto principale, ovvero quando la mediazione non sia strumentale e contestuale rispetto al contratto principale e contrasti con gli interessi della economia nazionale o na-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

sconda trasferimenti a favore di soggetti residenti.

1. 18.

ONORATO, MANNUZZU, RIZZO.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) I trasferimenti valutari relativi ai pagamenti dei compensi di mediazione per ogni tipo di merce e di servizi e in particolare per forniture di armi e di sistemi d'arma, saranno consentiti solo se conformi agli usi commerciali internazionali, destinati a soggetti non residenti, compatibili con l'equilibrio generale del contratto principale.

1. 2.

VIOLANTE, MACIS.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) espressa previsione nelle norme delegate delle materie da disciplinare con i decreti ministeriali di cui alla lettera *a)* e non con circolare ministeriale.

1. 36.

LA COMMISSIONE.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) espressa previsione delle materie che non possono essere disciplinate con circolare ministeriale.

1. 27.

VIOLANTE, MACIS.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) espressa previsione nelle norme delegate delle materie da disciplinarsi con i decreti ministeriali di cui alla lettera *a)*.

1. 30.

BIANCHI DI LAVAGNA.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: tenuto conto aggiungere le seguenti: dell'elemento psicologico.

1. 35.

LA COMMISSIONE.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) previsione dell'obbligo di tenuta di contabilità valutaria, di cui saranno specificate le caratteristiche, da parte delle aziende di credito e di altre aziende o persone che svolgono attività connessa a movimenti valutari; obbligo per tutti coloro che svolgono operazioni valutarie con l'estero di ricorrere ai soggetti a ciò abilitati.

1. 19.

ONORATO, MANNUZZU, RIZZO.

Al comma 1, lettera f), al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in particolare da parte dell'Ufficio italiano cambi.

1. 3.

PEDRAZZI CIPOLLA, MACIS, VIOLANTE.

Al comma 1, lettera f), sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine dovrà procedersi entro un anno alla revisione delle disposizioni valutarie non legislative a carattere precettivo, attuativo e di esecuzione e di quelle, connesse, concernenti le materie del commercio con l'estero o relative all'importazione di oro greggio ed al commercio interno dell'oro greggio importato.

1. 4.

BOCHICCHIO SCHELOTTO, MACIS, VIOLANTE.

Al comma, 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: alla fine di ogni semestre di riferimento.

1. 6.

LANFRANCHI CORDIOLI, MACIS, VIOLANTE.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: gestione dei cambi con le seguenti: gestione del monopolio dei cambi.

1. 7.

BOTTARI, MACIS, VIOLANTE.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: informazioni di interesse valutario con le seguenti: le informazioni di carattere valutario.

1. 8.

TRABACCHI, MACIS, VIOLANTE.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) previsione di norme dirette a consentire il controllo da parte delle banche agenti, anche attraverso responsabili dichiarazioni rilasciate dagli operatori interessati, dell'adempimento delle obbligazioni tributarie relative alle somme erogate o percepite a titolo di corrispettivo per cessione di beni o prestazioni di servizi e per le quali sia prevista, dal diritto vigente, la ritenuta alla fonte.

1. 31.

BIANCHI DI LAVAGNA.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: del servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi aggiungere le seguenti: e della Commissione nazionale per le società e la borsa.

1. 9.

MACIS, VIOLANTE.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: dei soggetti valutariamente rilevanti.

1. 10.

DE GREGORIO, MACIS, VIOLANTE.

Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: tenendo conto delle norme con le seguenti: in conformità ai principi.

1. 20.

ONORATO, MANNUZZU, RIZZO.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il secondo periodo.

1. 11.

PEDRAZZI CIPOLLA, MACIS.

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) previsione di sanzioni amministrative, secondo il sistema vigente, per chi in violazione di un divieto legalmente dato esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale o estera, titoli azionari od obbligazioni, titoli di credito o comunque mezzi di pagamento, ovvero, essendo residente, costituisce con qualsiasi mezzo o comportamento fuori del territorio dello Stato a favore proprio o altrui disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere. Alla condotta suddetta è equiparata quella del residente che, costituendo persone giuridiche o enti esteri, anche non riconosciuti dalla legge italiana, ovvero assumendo in essi partecipazioni, fa apparire beni siti o attività costituite in Italia come appartenenti a non residenti. Previsione di un adeguato aggravamento delle sanzioni amministrative predette per i recidivi e per i casi in cui il valore dei beni oggetto dello illecito valutario superi la somma di lire dieci milioni. Saranno altresì dettate nuove disposizioni, sempre in conformità delle norme di cui alla citata legge 24 novembre 1981, numero 689, per la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie nei casi di violazione delle discipline del commercio con l'estero connesse con la materia valutaria e nei casi di violazione delle norme sull'importazione dell'oro greggio e sul commercio tra residenti dell'oro greggio importato.

1. 23.

ONORATO, MANNUZZU, RIZZO.

Al comma 1, lettera n), sopprimere il primo periodo. Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: Saranno altresì dettate con le seguenti: previsione di.

1. 34.

LA COMMISSIONE.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: tenendo conto delle norme con le seguenti: in conformità ai principi.

1. 21.

ONORATO, MANNUZZU, RIZZO.

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: anche con riferimento all'elemento psicologico.

1. 12.

MACIS.

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: entro il limite massimo previsto dalle vigenti norme.

Conseguentemente, alla medesima lettera o), aggiungere, in fine, le parole: La misura massima della sanzione non potrà essere superiore a quattro volte la sanzione minima.

1. 32.

BIANCHI DI LAVAGNA.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) previsione della pena della reclusione da sei mesi a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni esportati o delle disponibilità e attività costituite all'estero per chi commette uno degli illeciti previsti nei primi due periodi della lettera n), quando, con una o più azioni compiute personalmente o tramite prestanomi, il valore effettivo dei beni o delle attività oggetto dell'illecito valutario superi complessivamente nel corso di un triennio la somma di lire cento milioni. La condanna penale non pregiudica l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla lettera n), e comporta altresì l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. Il delitto tentato è equiparato a tutti gli effetti al delitto consumato. Le pene suddette saranno previste anche per il residente che, in violazione delle norme valutarie, con una o con più omissioni realizzate nel corso di un triennio, non cede all'Ufficio italiano dei cambi, entro i

trenta giorni successivi alla scadenza del termine all'uopo fissato ai sensi delle norme in materia valutaria, valuta estera comunque acquistata o detenuta nel territorio nazionale, quando il valore della valuta estera supera complessivamente lire cento milioni. Nei casi previsti nella presente lettera, dovrà essere previsto che la pena è aumentata sino al doppio se, per gli effetti che potrebbero derivarne all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, il fatto assume carattere di particolare gravità.

1. 22.

ONORATO, MANNUZZU, RIZZO.

Al comma 2, dopo la parola: disposizioni aggiungere le seguenti: legislative delegate.

1. 24.

ONORATO, MANNUZZU, RIZZO.

Al comma 2, sostituire le parole da: previo parere fino alla fine, con le seguenti: previo parere di conformità alla legge di delegazione che le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica devono esprimere entro sessanta giorni dalla richiesta.

1. 25.

ONORATO, MANNUZZU, RIZZO.

Al comma 2, aggiungere in fine, le parole: le quali indicano specificamente le eventuali disposizioni che non ritengono corrispondenti alla legge di delega.

1. 14.

VIOLANTE, MACIS.

Al comma 3, sostituire le parole: è delegato ad emanare con la seguente: emanerà.

1. 26.

ONORATO, MANNUZZU, RIZZO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Al comma 3, sopprimere le parole: ove necessario.

1. 15.

GRANATI CARUSO, MACIS, VIOLANTE.

Al comma 3, sostituire le parole: entro sei mesi dalla scadenza del con le seguenti: entro lo stesso.

1. 33.

BIANCHI DI LAVAGNA.

Passiamo alla discussione sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, noi riteniamo che un adeguamento della legislazione valutaria debba realizzarsi al più presto. Anzi, si realizzerà senz'altro in ritardo con la realtà, anche perché certi fatti, poco fa ricordati dal ministro, ci hanno esposti al ludibrio generale. Tuttavia, non posso non sottolineare, sia pure in maniera estremamente sintetica, che l'articolo 1, che contiene i principi di delega e, quindi, la parte essenziale del provvedimento, suscita parecchie perplessità, innanzi tutto per la genericità di quei principi e criteri direttivi che, a norma dell'articolo 76, dovrebbero essere stabiliti da qualsiasi norma delegante.

Inoltre, per quanto riguarda la norma di cui all'articolo 1, punto 1, lettera *b*), ci sembra che delegare al ministro l'emana- zione di decreti che comportino comunque prestazioni a carattere patrimoniale sia in aperta violazione della norma di cui all'articolo 23 della Costituzione, secondo la quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Esiste quindi una riserva di legge sancita dalla nostra Costituzione su questa materia che non può essere regolata né in virtù di una legge delega né di altri provvedimenti, mediante decreto ministeriale.

Devo rilevare anche la genericità della lettera *f*), in cui si parla di maggiore chia-

rezza e conoscibilità della normativa valutaria. Ci sembra un principio piuttosto fumoso e non certo tale da essere in grado di informare di sé una seria legge delegata.

Il punto 2 ci sembra addirittura che sostanzi una violazione dell'articolo 64 della Costituzione, che sancisce come la vita delle Camere debba essere disciplinata dai regolamenti delle stesse. Quindi, mal si comprende come una legge ordinaria possa fare riferimento al controllo da parte delle Commissioni permanenti e non, invece, puramente e semplicemente, da parte del Parlamento. Sarà, poi, all'interno delle due Camere che, a norma dei regolamenti, potranno essere esercitati i controlli di conformità sull'operato del Governo, delegati o delegabili alle Commissioni permanenti. Ma non ritengo che possa essere corretto un richiamo puro e semplice fatto da una norma di legge ordinaria.

Analogamente, non mi sembra che possa reggere alla precisione ed alla meticolosità delle indicazioni di cui all'articolo 76 il punto 3, che reca in realtà una nuova legge delega al Governo, proprio perché in questa seconda legge delega non esistono affatto criteri e principi direttivi come quelli previsti dall'articolo 76.

Ecco, signor Presidente, le nostre perplessità in ordine all'articolo 1. Per quanto riguarda gli emendamenti, ci riserviamo di intervenire ancora in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare è così conclusa la discussione sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpel-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

lanze e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Venerdì 6 giugno 1986, alle 10:

Interpellanze e interrogazioni

La seduta termina alle 16.40.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI*

DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 19,15.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SAPIO, ANTONELLIS E BINELLI. —
Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
— Per sapere -

considerato che con il regolamento (CEE) n. 456 del Consiglio del 18 dicembre 1980 e successivi regolamenti vengono concessi premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché premi di rinuncia al reimpianto;

considerato che nella regione Lazio sono state avanzate e positivamente istruite dai competenti uffici regionali centinaia di domande di viticoltori in applicazione dei predetti regolamenti;

considerato che a tutt'oggi non risultano liquidate pratiche relative alle campagne 1983-84 e 1984-85;

considerato che ciò non è avvenuto perché il Ministero dell'agricoltura e foreste non ha erogato gli importi dovuti alle regioni e che in proposito la regione Lazio ha già anticipato sul proprio bilancio lire 1.199.805.145;

considerato che tutto ciò provoca un danno grave ai viticoltori interessati che nel frattempo si sono dovuti indebitare con il sistema bancario per poter effettuare le necessarie riconversioni colturali;

ritenuto che il mancato pagamento ai viticoltori di quanto dovuto impedisce di poter produrre alla Comunità economica europea la richiesta del rimborso del 40 per cento delle somme erogate dallo Stato italiano;

considerato che le somme dovute dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla re-

gione Lazio sino alla campagna 1984-85 ammontano a lire 2.835.601.785 -

quali provvedimenti intende adottare per versare con sollecitudine alle regioni, ed alla regione Lazio in particolare, le somme necessarie per liquidare le pratiche di estirpazione dei vigneti per le campagne 1983-84 e 1984-85 nonché per la campagna in corso 1985-86 anche per avere in tal modo la documentazione necessaria per ottenere il rimborso della quota parte dovuta dalla CEE allo Stato italiano. (5-02615)

SANLORENZO, CRIPPA, TREBBI ALOARDI E MASINA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se risponde a verità quanto pubblicato dal settimanale *l'Europeo* nel numero del 31 maggio 1986 secondo il quale si sarebbero verificate gravi irregolarità nella stipula di accordi fra il FAI e la società Contra per la gestione a prezzi esorbitanti del trasporto e della manutenzione di camion destinati al Mali.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere se risponde al vero che gli stipendi dei dirigenti della suddetta società saranno a carico del FAI. (5-02616)

MANNUZZU, BASSANINI, NEBBIA, GIOVANNINI E ONORATO. — *Ai ministri del lavoro e previdenza sociale, per il coordinamento della protezione civile, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

la dinamica e le responsabilità dell'incendio divampato il 21 maggio scorso nella raffineria della SARAS-petroli a Sarroch (Cagliari), cagionando gravi lesioni a tre operai;

se, in particolare, la sicurezza dell'intero impianto e del limitrofo abitato abbiano corso pericoli;

se il sinistro sia riconducibile a carenze organizzative ed a deficienze nella prevenzione;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

come i Ministri interrogati valutino la presenza della raffineria ai margini di una strada di grande traffico e di un paese che resterebbe coinvolto da eventuali incendi o esplosioni entro i serbatoi;

quali iniziative intendano assumere al riguardo. (5-02617)

PEDRAZZI CIPOLLA, MACIS E GRANATI CARUSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

organi di informazione hanno diffuso notizie di dubbie attività di associazioni aventi per finalità la promozione dell'adozione di bambini stranieri;

le notizie diffuse riferiscono di attività a fini di lucro con azioni di vera e propria « compravendita » di bambini provenienti da famiglie estremamente disagiate di paesi dell'America Latina, del Medio Oriente, dai paesi del terzo mondo;

sono state diffuse notizie di speculazioni avvenute in occasioni di gravi calamità avvenute in periodi recenti in Paesi stranieri, così come in Italia in occasione del terremoto in Campania e Basilicata;

recentemente l'attività promossa da una associazione per l'adozione di bambini stranieri ha portato all'arresto in Perù di tre coppie italiane insieme a imputati peruviani -

se le notizie, sopra ricordate, corrispondono al vero e quali sono i dati in possesso del Ministero;

quante e quali sono le associazioni operanti sul territorio per facilitare l'adozione autorizzate dal Ministero, quali sono le azioni di vigilanza messe in atto dal Ministero per verificarne l'attività;

quante sono le adozioni straniere promosse dalle diverse associazioni in questi due anni dall'entrata in vigore della legge 184 del 1983, da quali paesi provenivano i bambini, presso quali tribunali dei minori sono stati emessi i decreti di adozione;

se ci sono, quante e quali sono, le associazioni che operano senza la prevista autorizzazione ministeriale;

se risultino fondate le accuse di « mercato di bambini » svoltesi in occasione di gravi calamità naturali avvenute in Italia, se siano in corso indagini amministrative e azioni giudiziarie;

se abbia promosso, o intenda avviare, una indagine amministrativa presso i tribunali dei minori sui fatti denunciati e quali siano i risultati a cui si è pervenuti;

quali altre iniziative intenda promuovere per favorire una reale informazione alle famiglie sui contenuti delle leggi in materia di adozione nazionale ed internazionale al fine di sconfiggere, anche attraverso una più ampia e diffusa conoscenza, questo vile mercato che offende ogni coscienza umana. (5-02618)

MANNUZZU, CHERCHI, MACIS, MACCIOTTA, COCCO E PINNA. — *Ai Ministri per l'ecologia, delle partecipazioni statali, della marina mercantile e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della immissione d'un ingente quantitativo (sembra molte decine di tonnellate, se non addirittura centinaia) di olio pesante che, fin dal primo mattino del 20 maggio scorso, ha interessato il mare del golfo dell'Asinara e litorali di Porto Torres, Sassari, Sorso e Castelsardo, a causa della rottura di una tubazione di un impianto dell'ANIC, nel petrolchimico di Porto Torres, provocando la impraticabilità delle acque e delle spiagge e impedendo la pesca;

se sono al corrente del fatto che l'inconveniente si è protratto per molti giorni, nonostante l'intervento di centinaia di uomini, di mezzi nautici, di ruspe e di camion e che le amministrazioni locali interessate hanno sollecitato l'intervento dell'autorità giudiziaria penale;

se è vero che la rottura si è verificata per carenze di manutenzione; che i primi interventi, al fine di riparare la tu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

bazione, si sono compiuti quattro ore dopo; che il contenimento della chiazza di olio pesante, rimasta a lungo entro il porto industriale a causa della bonaccia, si sarebbe potuto compiere senza grandi difficoltà, ove non vi fosse stata una deliberata sottovalutazione e addirittura una grave reticenza;

quali iniziative si intendono assumere, perché la manutenzione degli impianti del petrolchimico di Porto Torres sia regolare, mare e coste vengano rimessi in pristino, i danni siano risarciti e si accertino le responsabilità. (5-02619)

CERQUETTI, BARACETTI, ANGELINI VITO, CAPECCHI PALLINI, GATTI, MARTELOTTO, PALMIERI, SPATARO E ZANINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che:

nella relazione ufficiale inviata al Parlamento sulle « Operazioni di sminamento nel Mar Rosso e nel Canale di Suez (Agosto-Ottobre 1984) » condotte dal 14° gruppo navale (composto, per le specifiche operazioni, dai cacciamine *Frassino*, *Castagno* e *Loto*), è scritto che, tra le principali conclusioni tratte dalla esperienza, vi sono le seguenti: « I mezzi, ancorché appartenenti ad una linea vetusta, si sono dimostrati pienamente idonei, confermando la validità delle modifiche introdotte nel tempo alla loro configurazione iniziale »; « I tempi necessari per conseguire adeguate percentuali di bonifica sono molto elevati e confermano la necessità di poter disporre di un adeguato numero di unità CMM; ciò rappresenta uno degli obiettivi della pianificazione della MMI in vista dei gravosi compiti nel settore conseguenti alla estensione delle acque territoriali ed all'elevato numero di porti » -

se continua a ritenere valida la scelta contraria, di ordinare cioè un numero limitato di piattaforme di eccessivo dislocamento, come i cacciamine della classe *Lerici*, in alternativa all'acquisto di as-

sai più numerose piattaforme minori - anche tradizionali o, come teorizza la marina degli USA, anche del tipo « peschereccio » - ma con una priorità di finanziamento alla modernità dei sistemi di combattimento da portare a bordo o da trainare;

se intende chiarire al Parlamento le ragioni del pieno fallimento dei quattro apparati sonar acquistati per le prime quattro navi del tipo *Lerici* e sostituiti da altri, prima ancora di entrare in servizio, con un danno di circa 30 miliardi di lire;

se intende chiarire al Parlamento le ragioni del fallimento delle quattro piattaforme in questione, in relazione alla pessima tenuta del mare, che impedisce il lavoro dell'equipaggio ed anche il funzionamento degli apparati di bordo, come i sonar sopra ricordati;

perché insiste sulla strada intrapresa, ordinando altre sei navi del tipo *Lerici* e per di più ricorrendo, nonostante le vecchie polemiche, alla assegnazione dei lavori a trattativa privata. (5-02620)

CERQUETTI, BARACETTI E ZANINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere in base a quali presupposti di legge e di opportunità - sia pure senza entrare nel merito delle qualità e del valore delle persone - abbia deciso il mantenimento in servizio oltre i limiti di età dei generali dell'esercito comandanti la Guardia di finanza, il CMTR con sede a Roma ed il CMTR con sede a Palermo. (5-02621)

CERQUETTI E ZANINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che alla ditta Gilardini-Whitehead di Livorno è stata assegnata a trattativa privata una commessa per lo sviluppo di un siluro leggero denominato A 290 contro un corrispettivo di 183 miliardi di lire -

le ragioni della allocazione di una somma tanto imponente per quel tipo di siluro leggero, in alternativa ad altre scel-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

te possibili, come lo studio di un siluro-missile con una testata di guerra di maggiore efficacia, con maggiore raggio d'azione e simili;

i rapporti oggi prevedibili tra l'impegno di spesa per lo sviluppo e gli oneri della fase di produzione, in relazione al numero di siluri da approvvigionare, così che sia dimostrata la validità della scelta che è stata fatta, anche dal punto di vista economico. (5-02622)

CERQUETTI E ZANINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che la stampa nazionale e locale ha dato notizia di una collisione tra due mezzi sabbacquei della classe *Sauro*, già nata deforme nelle batterie di bordo ed ora cresciuta cieca negli apparati per avvistare anche i mezzi gemelli in navigazione prossima alla superficie — se intende illustrare al Parlamento la situazione della flotta sabbacquea nazionale, che appare essere non disponibile dal punto di vista operativo e fonte di oneri manutentivi del tutto sproporzionati. (5-02623)

CERQUETTI, BARACETTI, ANGELINI VITO, CAPECCHI PALLINI, GATTI, MARTELOTTI, PALMIERI, SPATARO E ZANINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che l'amministrazione della difesa è già passata alla fase di industrializzazione del programma AM X per il quale, con apposita legge, era stata finanziata ed autorizzata soltanto la fase

di sviluppo, e che, inoltre, l'amministrazione è andata ancora più in là, ordinando un primo lotto di 30 velivoli —:

con quali mezzi finanziari intenda avviare un programma pluriennale dall'onere non inferiore ai 5.000 miliardi;

con quale lealtà verso i colleghi del Governo e verso il Parlamento intende fare fronte all'impegno di presentare in proposito un disegno di legge per il finanziamento e per l'autorizzazione della fase di produzione di detti aeroplani e delle conseguenti provviste di ricambi, armi, nonché riconversioni delle unità operative. (5-02624)

CODRIGNANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione ai casi dei militari di leva Fabio De Vecchis, trovato morto nella caserma Baldassarre di Maniago (Pordenone) per un colpo di fucile al mento; Angelo Di Francesco, in servizio di leva al genio pontieri di Piacenza che si è lasciato morire nella fontana antistante la stazione; Michele Giorgetti che si è sparato nella sede del comando della prima regione aerea —

quali siano state le indagini e le valutazioni delle indagini del Ministero, tenuto conto che i 3 suicidi sono avvenuti in 4 giorni e che la casistica è allarmante;

se il Ministro non ritenga di dover aprire un'inchiesta che, a partire dal numero dei suicidi e dei tentati suicidi, verifichi il disagio della condizione militare e la vivibilità della disciplina. (5-02625)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PICCHETTI E GRASSUCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che la Guardia di finanza, in varie occasioni durante ispezioni e verifiche contabili e fiscali, ha intimato agli interessati di evitare di comunicare ai propri consulenti l'inizio delle ispezioni, non consentendo, in questo modo, l'esercizio di un diritto riconosciuto al contribuente dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 -

quante sono state le ispezioni e le verifiche fiscali avutesi nella provincia di Latina durante l'anno 1985 e con quali esiti si sono concluse;

se non ritiene di dover impartire precise disposizioni per fare in modo che i verificatori fiscali, prima ancora dello inizio delle ispezioni e delle verifiche, avvertano gli interessati che possono, durante lo svolgimento delle medesime verifiche, avvalersi della assistenza di specifici consulenti. (4-15786)

POLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso:

che la sede della sezione del PCI di Santa Lucia (Verona) nel passato è stata fatta più volte oggetto di danneggiamenti;

che recentemente sono state infrante le vetrate dell'ingresso e laterali;

che il fatto appare ricollegabile ad una azione politica che la suddetta sezione sta conducendo sulla destinazione d'uso del « forte » di Santa Lucia, già appartenente al demanio militare -

quali misure di prevenzione e quali provvedimenti di sua competenza intenda assumere per evitare il ripetersi di tali azioni teppistiche. (4-15787)

POLI E COMINATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere - premesso:

che la sede dell'ufficio postale del comune di Nogara (Verona) si dimostra sempre più insufficiente sia per soddisfare le esigenze degli utenti, sia per consentire agli impiegati di poter lavorare in condizioni accettabili;

che il sindaco del comune di Nogara ha offerto la sua concreta disponibilità a collaborare con l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni per una adeguata sistemazione dell'ufficio postale suddetto -

quali misure abbia già disposto e quali provvedimenti intenda adottare per la più sollecita soluzione del problema. (4-15788)

FALCIER. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che:

il Ministero delle finanze decise, alcuni anni fa, l'acquisto di un fabbricato in Portogruaro (Venezia) per adibirlo a sede mandamentale degli uffici finanziari;

sulla base di tale decisione furono avviate trattative per l'acquisto di un immobile in via Mantegna;

i proprietari, aderendo alle richieste e rinunciando a cedere i locali ad altri privati richiedenti, stipularono dopo anni di trattative in data 29 gennaio 1986 il contratto di compravendita con il rilascio contestuale di regolare fattura;

nonostante tale stipula, che ha comportato, tra l'altro, per il venditore, il pagamento di oltre 15 milioni di IVA, il Ministero non ha ancora provveduto al versamento delle somme pattuite;

tale situazione oltre che di evidente danno ai venditori provoca sfiducia nello Stato e pesanti critiche all'operato dell'amministrazione finanziaria incapace di garantire un corretto rapporto con i cittadini -

se non ritenga di intervenire per verificare quali ostacoli, quali impedimen-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

ti, quali volontà impediscono ancora la liquidazione di quanto concordato e disporre quindi, il pagamento a quei proprietari che, almeno finora, male hanno riposto fiducia nello Stato. (4-15789)

FALCIER E MALVESTIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con nota del 14 maggio 1986 protocollo GM/26980/724/4-11312 Int./BP il Ministro delle poste e telecomunicazioni, in risposta a precedenti interrogazioni relative al minacciato trasferimento degli uffici dell'ispettorato per l'azienda statale servizi telefonici da Venezia a Mestre assicurava che « allo scopo di limitare i disagi di dipendenti residenti in Venezia o nelle altre isole lagunari si stava esaminando la possibilità di utilizzare la palazzina adiacente al palazzo attuale sede degli uffici »;

inoltre veniva data assicurazione che, al termine dei lavori di sistemazione, il personale attualmente presente avrebbe potuto fare ritorno nell'attuale sede del servizio;

preso atto che, nel frattempo, è stata, invece, data disposizione che siano lasciati liberi tutti i locali, compresi quelli della adiacente palazzina, che il Ministero aveva individuato come sede alternativa a Mestre, con il trasferimento di tutto il personale in Mestre —

se non ritenga di intervenire per verificare la possibilità di una parziale permanenza del personale in Venezia ed in ogni caso garantire al personale, provvisoriamente trasferito, la possibilità di un ritorno nell'attuale sede. (4-15790)

FALCIER E MALVESTIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

risulta che la commissione tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti per esaminare il problema dei « rami secchi » delle ferrovie ha preso in considera-

zione la soppressione della linea Rovigo-Chioggia;

contro tale evenienza il consiglio comunale di Chioggia all'unanimità, ha espresso l'opinione che tale linea sia indispensabile per le esigenze della economia portuale, commerciale e artigianale del territorio;

a tal proposito nell'area di Val da Rio dove dovrebbe sorgere il nuovo porto di Chioggia sono stati investiti per la viabilità diversi miliardi, motivati anche dalla possibilità di usufruire della rete ferroviaria;

la regione Veneto ha manifestato la esigenza che la linea sia mantenuta soprattutto per il settore merci;

la zona interessata dalla ferrovia è zona economicamente depressa, con grossi problemi per l'occupazione e per la quale è stata approvata, a suo tempo, una apposita legge regionale per favorire lo sviluppo dell'area;

tutto questo verrebbe grandemente compromesso con la chiusura della linea ferroviaria in questione ponendo in evidenza un contrasto tra le iniziative e le intenzioni della regione e del Ministero competente —

se non ritenga di intervenire per garantire la permanenza della linea ferroviaria Rovigo-Chioggia quale strumento indispensabile per lo sviluppo economico della città di Chioggia e dell'intera area a ciò interessata. (4-15791)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga quantomeno inopportuno (se non addirittura ridicolo), il disposto della lettera f) capo VI della C.M. n. 125 del 3 maggio 1986 in virtù della quale si lega il trattamento di missione dei commissari d'esame non alla funzione svolta ma alla qualifica ed alla classe di stipendio, sicché si giunge al paradosso che, a parte il differente importo della diaria giornaliera, i commis-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

sari hanno diritto a dormire in treno, più o meno comodamente, a seconda che siano professori universitari ordinari con classe di stipendio dalla III alla VII (compartimento singolo in vagone letto), ordinari con classe di stipendio I e II ed associati con classe VI-VII (posto letto in carrozza letti), ordinari con classe iniziale, associati, straordinari e ricercatori con classe iniziale (cuccetta di prima classe), presidi di istruzione secondaria e di 2° grado, di scuola media (livello VIII classe IV e superiori), docenti di ruolo di istruzione secondaria di II grado (livello VII, classe IX), pensionati ed estranei all'amministrazione (posto in carrozza con letti); presidi di scuola media (livello VIII fino alla III classe), docenti di ruolo istruzione secondaria di II grado (livello VII fino alla classe VIII), docenti non di ruolo (cuccetta di prima classe).

Per sapere se non ritenga tutto ciò assurdamente discriminatorio. (4-15792)

POLLICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere - in ordine a recenti notizie di stampa - da ultimo *la Repubblica* del 28 marzo - secondo cui le ipotesi di tassazione delle plusvalenze di borsa sarebbero studiate da una commissione presieduta dal professor Gustavo Visentini -

se tale commissione esista realmente come espressione di Ministeri o di altre istituzioni pubbliche, o se invece si tratti di una ipotesi di intervento volontario o professionale;

se si tratti di pura omonimia, o se invece il professor Gustavo Visentini sia parente del Ministro Visentini;

in caso affermativo, se il Ministro delle finanze non ritenga che lo svolgimento da parte di un familiare di attività professionale comunque connessa alla materia fiscale sia incompatibile - quanto meno sul piano della correttezza - con l'incarico ministeriale ricoperto. (4-15793)

PALMIERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - premesso che:

con costante ripetitività, l'attività produttiva nel territorio servito dall'ENEL di Vicenza, presenta molte difficoltà per le continue interruzioni di erogazione di energia elettrica che avvengono durante la settimana;

da un'analisi condotta, risulta che questa situazione si protrae dallo scorso mese di dicembre, a seguito della politica perseguita dall'ENEL di costante riduzione degli organici, con particolare riferimento a quello operativo;

tale miope politica, contestata dai lavoratori e dal sindacato di Vicenza, intacca la qualità del servizio, fa saltare la programmazione quotidiana dell'attività con grave pregiudizio della produttività interna della stessa produzione in generale;

risulta infatti che, alla data odierna, nella zona di Vicenza mancano circa cinquanta dipendenti di cui ben quarantadue addetti alle attività tecnico-operative, pari a oltre il venti per cento della forza operativa totale -

quali iniziative intende assumere affinché venga ripristinato l'organico adeguato al battente di lavoro, alla necessaria manutenzione degli impianti, con l'obiettivo di eliminare i *black-out* programmati e di ridurre i disservizi in una provincia altamente industrializzata. (4-15794)

BERSELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

il Ministro della pubblica istruzione ha proposto di istituire due corsi di laurea: in agraria a Ferrara e in scienze del mare ad Ancona;

con la limitazione di questa proposta, ancora una volta non viene presa in seria considerazione la realizzazione di un polo universitario in Romagna -

per quale motivo non si voglia tenere conto delle vocazioni del territorio ro-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

magnolo e ne siano sottovalutati problemi ed esigenze;

se non voglia riconsiderare la suddetta proposta promuovendo al riguardo un incontro con la regione, con l'apposito comitato e con gli enti locali romagnoli per ridefinire le modalità di inserimento dell'università in Romagna all'interno della legge n. 590, alla luce anche del fatto che le organizzazioni economiche, sindacali, politiche e culturali locali ritengono il suddetto problema di rilevante portata per lo sviluppo dell'intera area romagnola.

(4-15795)

PATUELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia pubblicata dal quotidiano *Il Sole-24 Ore* del 27 maggio 1986 secondo la quale la questione della tassazione delle plusvalenze realizzate in borsa sarebbe allo studio di un gruppo di esperti che, sotto la guida del professor Gustavo Visentini, tenta di mettere a punto le correzioni da apportare alla normativa vigente.

(4-15796)

MATTEOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere -

premessi che il Ministero della pubblica istruzione ha sancito la incompatibilità per il professor Luigi Donato tra l'incarico di professore di ruolo a tempo pieno dell'Università di Pisa (Direttore della patologia medica I) e quello di direttore dell'istituto di fisiologia clinica del CNR;

premessi che il Ministero della pubblica istruzione ha sancito, con circolare, che i professori universitari di ruolo a tempo pieno non possano ricoprire, in generale, in contemporanea, il ruolo di dirigenti di istituti del CNR, e questo si verifica nel caso del professor Luigi Donato:

premessi che il Consiglio di Stato ha sancito l'incompatibilità fra l'incarico di professore universitario a tempo pieno e la presidenza di aziende private e a partecipazione statale, il che si verifica nel caso del professor Donato che, oltre ad essere professore di ruolo dell'Università, è presidente della Tecnobiomedica di Pomezia -

si chiede di sapere quali provvedimenti, al riguardo, abbia adottato l'Università di Pisa opportunamente informata delle decisioni del Ministero della pubblica istruzione e del Consiglio di Stato.

(4-15797)

BELLUSCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso:

che in conseguenza di alcune pronunce giudiziarie si sono scatenate polemiche, culminate in atti politici, che sono inequivocabilmente tali da condizionare, attraverso indebite pressioni, l'attività futura di quella parte della magistratura che non intende sottostare a pressioni di sorta e che si mostra invece gelosa custode di scelte ispirate a liberi e sovrani convincimenti;

che il tentativo di condizionamento di liberi magistrati che dimostrano di non farsi influenzare né da campagne di stampa né da indicazioni di determinati partiti è ormai un fenomeno ricorrente e rischia di introdurre nel nostro paese tendenze di chiaro stampo totalitario e forme di giustizia sommaria proprie degli Stati antidemocratici -

quali iniziative il Governo ritenga di poter assumere, nell'ambito delle sue competenze, per garantire la serenità del giudice nell'esercizio delle sue alte funzioni in modo da allontanare, da chi è chiamato a giudicare sulla base dell'attenta valutazione dei soli fatti e del conseguente suo libero convincimento, la preoccupazione di ottenere - così come ha affermato il presidente del tribunale di Reggio Calabria davanti alla Commissione parlamentare antimafia - la sua « in-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

sospettibilità antimafiosa », attraverso « certificati di buona condotta antimafia che vengono rilasciati da parti e centrali politiche ». (4-15798)

CRIPPA E LANFRANCHI CORDIOLI. — *Ai Ministri della sanità, per il coordinamento della protezione civile, per l'ecologia e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere - premesso che:

decine di comuni della media e bassa pianura bergamasca sono colpiti da un grave inquinamento delle acque, nelle quali si riscontrano percentuali di atrazina di gran lunga al di sopra dei limiti consentiti dalla legge;

le popolazioni interessate (decine di migliaia di persone) sono sottoposte a gravi pericoli per la salute, a disagi, nonché a giustificate preoccupazioni, aumentando ogni giorno il numero delle località e degli acquedotti inquinati;

nella zona sono presenti ospedali, uno dei quali è stato costretto ad interrompere la dialisi per 80 pazienti;

le autorità preposte sono intervenute su segnalazione di un'industria privata e con pesante ritardo;

la capacità di analisi delle acque si è rivelata insufficiente, come al di sotto delle necessità è stata la predisposizione di servizi capillari di distribuzione di acqua potabile;

è ragionevole ritenere che il fenomeno si aggravi nei prossimi giorni e che l'inquinamento abbia raggiunto anche falde sotterranee molto profonde -

1) quali misure sono state adottate per risalire ai responsabili dell'inquinamento;

2) quali mezzi e stanziamenti straordinari siano stati assicurati o si intendano assicurare alle autorità locali e regionali per fronteggiare l'attuale acuta emergenza, in particolare per poter svolgere tempestivamente l'analisi delle acque

delle centinaia di pozzi interessati; per dotare i pozzi inquinati di filtri efficaci; per perforare nuovi pozzi a maggiori profondità; per collegare gli acquedotti interessati a quelli di zone non colpite e infine per integrare l'attuale capacità di distribuzione dell'acqua potabile alle popolazioni colpite in modo tale da renderla sufficiente e regolare;

3) se, in considerazione dell'alta concentrazione di industrie chimiche e dei ricorrenti casi di inquinamento, non si intenda dotare le Unità sanitarie locali di Treviglio e di Ponte San Pietro di più adeguati servizi di igiene ambientale;

4) se sono stati svolti i necessari test di verifica degli effetti sulla salute dell'atrazina e di sostanze analoghe e se non si intenda riesaminare la normativa per la produzione e l'uso di queste sostanze, così come richiesto da anni dalle stesse associazioni degli agricoltori.

(4-15799)

CONTE ANTONIO E VIGNOLA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - premesso che:

presso l'istituto statale d'arte « Filippo Palizzi » in Napoli è conservato un patrimonio artistico di grande importanza comprendente modelli di piastrelle in originale, tra cui ceramiche olandesi del '600-'700 e piastrelle riproducenti petali di rose per un salone di « villa patrizia » appunto ideate dal pittore e ceramista Filippo Palizzi;

si è venuti a conoscenza del fatto che una parte notevole del patrimonio in questione (naturalmente vincolato) è stata utilizzata dalla industria ceramica Richard-Ginori, che ha potuto attingere dagli antichi modelli per riproduzioni industriali replicanti le rappresentazioni originali -

attraverso quali procedure, quali autorizzazioni, quali specifiche assunzioni di responsabilità si sia giunti alla utilizza-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

zione, almeno singolare, dello straordinario patrimonio museale descritto;

quali vantaggi ne siano derivati per gli interessi collettivi, ed in particolare per la scuola e per la struttura museale;

se sia possibile individuare elementi di scorrettezza o di abuso colpevole ai vari livelli e, comunque, se non ritengano doveroso esplicitare una valutazione sull'insieme della vicenda. (4-15800)

DE GREGORIO. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro designato all'attuazione degli interventi a norma dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 ha deciso di utilizzare l'acqua della Fiumara di Tito per il funzionamento delle aree industriali di Baragiano e Balvano in provincia di Potenza;

a seguito di tale decisione gli imprenditori agricoli di Picerno hanno manifestato viva preoccupazione per il grave danno che si arrecherebbe alle colture irrigue esistenti;

la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore industriale non può compromettere l'esistenza e la sopravvivenza di numerose famiglie che vivono del lavoro agricolo;

tra i progetti di infrastrutture previste per le aree industriali di Baragiano e Balvano vi era la costruzione di una diga sulla Fiumara di Tito-Picerno finalizzata sia alla erogazione di acqua alla zona industriale sia alla irrigazione di tremila ettari di terreni coltivati —

quali provvedimenti s'intendono adottare per garantire il quantitativo necessario di acqua per consentire la continuazione della coltivazione dei terreni in agro di Picerno senza danneggiare gli interventi per la realizzazione delle aree industriali e se non si ritenga opportuno riprendere, per queste ragioni, l'idea della costruzione della diga prevista.

(4-15801)

PUJIA, PERRONE, GRIPPO, URSO, VITI, SORICE, SODDU E RICCIUTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso:

che a partire dalla data della istituzione della Cassa per il Mezzogiorno (oggi commissariato governativo per l'intervento straordinario del Mezzogiorno) e sino al 21 dicembre 1983 i dirigenti di questo istituto sono stati assicurati dall'INPS obbligatoriamente per il fondo pensioni;

che in data 18 febbraio 1983 l'INPDAL rilevava che i dirigenti indicati dovevano essere iscritti al proprio fondo pensioni con decorrenza 1° aprile 1973 in applicazione della legge n. 44 del 1973 così come era avvenuto per i consorzi di bonifica, lo IASM, l'INSUD e la FIME operanti in settori analoghi a quelli della CASMEZ;

che a seguito di tale rilievo la Cassa per il Mezzogiorno avvertiva l'INPS della nuova situazione e questo istituto, prima di pronunciarsi sul trasferimento all'INPDAL dell'assicurazione degli indicati dirigenti, investiva della questione il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

che il Ministro, previo parere del Consiglio di Stato favorevole al trasferimento espresso in data 16 novembre 1983, decideva conformemente il 5 dicembre 1983 ed invitava INPS ed INPDAL a provvedere ai conseguenti adempimenti;

che a seguito di ciò il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con deliberazione del 21 dicembre 1983 decideva di assicurare i propri dirigenti al fondo pensioni dell'INPDAL con decorrenza 1° aprile 1973 e di versare, come versava, i relativi contributi arretrati (oltre 10 miliardi di lire), nonché i successivi contributi mensili;

che in conseguenza di questo deliberato la stessa Cassa per il Mezzogiorno richiedeva all'INPS la restituzione dell'importo delle contribuzioni erroneamente versate a partire dal 1° aprile 1973 mentre i dirigenti interessati richiedevano il congiungimento dei contributi versati prima di questa data;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

considerato:

che nonostante l'attenta e scrupolosa procedura eseguita il comitato speciale del fondo pensioni INPS esprimeva parere diverso da quelli forniti dal Consiglio di Stato, dal Ministro del lavoro e dalla stessa direzione generale dell'Istituto circa il trasferimento delle descritte posizioni assicurative;

che questa circostanza ha fatto instaurare un giudizio avanti il pretore di Roma con coinvolgimento della Cassa per il Mezzogiorno, di 97 suoi dipendenti dirigenti, dell'INPS e dell'INPDAI;

che il pretore di Roma con sentenza del 25 settembre 1985 accoglieva la tesi INPS tendente alla riconvenzionalità del personale trasferito all'INPDAI;

che avverso tale sentenza è stato prodotto appello motivato la cui discussione è stata fissata al giorno 30 ottobre 1987;

atteso:

che in pendenza di tale discussione il commissario di Governo per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha mantenuto l'iscrizione assicurativa dei propri dirigenti all'INPDAI continuando a versare i contributi di legge anche per la ribadita direttiva del 5 dicembre 1983 del Ministro del lavoro fatta con nota del 17 marzo 1986 in cui si dichiara che nella sentenza pretorile non si ravvisano elementi idonei per modificare la direttiva medesima;

che nonostante tutto questo l'INPDAI non provvede ad erogare la pensione ai dirigenti che sono già usciti dal servizio ed ai familiari dei dirigenti deceduti, mantenendo in stato di intensa preoccupazione gli altri (circa 100) che ne hanno maturato il diritto;

che queste dispute tra enti sono assurde ed inconcepibili in uno Stato di diritto, civile e democratico, anche e soprattutto perché non consentono la vita a chi, dopo aver lavorato per lunghi anni e versato i contributi, fa affidamento solo

sulla pensione come fonte economica di sostegno;

che per altro questa mancata erogazione, a fronte dei contributi che mensilmente riscuote, oltre che essere atto arbitrario può costituire per l'INPDAI illecito arricchimento -

quali provvedimenti intendano assumere per rilevare le eventuali responsabilità degli atti omessi e quindi far cessare lo stato attuale di inadempienza dell'INPDAI nei confronti dei pensionati dell'ex Cassa per il Mezzogiorno. (4-15802)

VITI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni della soppressione del collegamento ferroviario diretto fra Taranto e Potenza delle ore 22,40, la eventuale durata del provvedimento e se sono stati predisposti collegamenti sostitutivi che consentano soprattutto ai comuni lucani situati lungo l'asta del Basento (Grottol, Grassano, Ferrandina, Pomarico, Miglionico, Salandra, Pisticci, Bernalda, Calciano, Tricarico, Craco, Albano, Trivigno, Brindisi di Montagna, Vaglio, Castelmezzano, Pietrapertosa e Campomaggiore) di raggiungere il capoluogo regionale.

Una iniziativa è urgente e viene reclamata da lavoratori e utenti della Basilicata sui quali grava in maniera insostenibile la precarietà dei collegamenti ferroviari interni ed esterni. (4-15803)

PARLATO, PAZZAGLIA, RUBINACCI E GUARRA. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per conoscere - premesso:

che nel 1980 era stata applicata anche ai concessionari di alloggi dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, la legge sull'equo canone;

che, in attesa di disposizioni da parte della direzione generale del demanio, l'Amministrazione dei Monopoli aveva stabilito in via provvisoria, di far pagare ai

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

concessionari l'equo canone determinato dall'UTE, ridotto del 25 per cento;

che la legge n. 692 del 1° dicembre 1981 approvata per venire incontro ai concessionari svincolandoli dall'equo canone, stabiliva che il canone doveva essere quello « corrisposto o da corrispondersi » al 29 luglio 1978, aumentato del 15 per cento per ogni anno successivo;

che l'Amministrazione interpretava però detta legge prendendo come base il canone effettivamente pagato al 29 luglio 1978, sicché ad esempio nel caso di un alloggio per il quale il canone effettivamente pagato al 29 luglio 1978 era di lire 25.200 mensili, il nuovo canone da pagarsi nel 1982 diventava di lire 44.074 mensili;

che « ovviamente » il termine « da corrispondersi » veniva inteso dall'Amministrazione come riferimento per coloro che avessero ottenuto alloggi in concessione in epoche successive al 1978, dovendosi in tal caso risalire al canone che « avrebbe dovuto corrispondersi » al 29 luglio 1978;

che la stessa interpretazione era formulata dall'UTE che all'uopo interpellato rispondeva il 31 gennaio 1984 che « per gli alloggi in concessione alla data del 29 luglio 1978, per cui veniva corrisposto regolare canone, sarà quel canone che dovrà essere preso a base dei successivi aggiornamenti »;

che la direzione generale del demanio, con la circolare n. 403 del 10 febbraio 1982, interpretativa della legge n. 692 del 1° dicembre 1981, trascurava completamente il termine « corrisposto » e prendeva in considerazione solo il termine « da corrispondersi » interpretandolo nel senso che, per la determinazione del canone si doveva prendere come base, non quello effettivamente corrisposto al 29 luglio 1978, ma quello « da corrispondersi » in armonia con le disposizioni emanate dal demanio con circolare n. 337 del 27 gennaio 1969 ma che non avevano trovato applicazione nell'Amministrazione del Monopolio;

che le suddette disposizioni stabilivano che il canone degli alloggi in concessione doveva essere il 40 per cento delle valutazioni di mercato effettuate dall'UTE;

che, seguendo tale principio, si venivano a determinare canoni molto elevati, in molti casi superiori già nel 1978, in lire 42.960 per l'equo canone ed in lire 114.000 per il canone a valore di mercato, il cui 40 per cento (lire 45.600) era già nel 1978 superiore all'equo canone... e che lo stesso alloggio viene ora gravato da un canone di lire 121.292 (legge n. 692 del 1° dicembre 1981) anziché di lire 82.560 (legge sull'equo canone);

che per quanto riguarda la determinazione dei canoni, da parte dell'UTE in regime di libero mercato al 29 luglio 1978, giorno precedente all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, si ritiene invece logico che tale determinazione venga effettuata in armonia con la legge n. 392 stessa che regolava la materia dal giorno successivo in poi;

che l'UTE di Cagliari invece valutando ora per allora le quotazioni - ma il problema è comune a molte altre sedi - di libero mercato al 29 luglio 1978, non solo non si atteneva alle disposizioni della legge sull'equo canone ma in alcuni casi modificava, elevandole, le valutazioni già allora effettuate, giustificando queste maggiorazioni col fatto che le valutazioni di allora erano state... influenzate negativamente dal regime « moderativo » introdotto dalla legge sull'equo canone come se questa « moderazione » non fosse stato lo scopo della legge stessa, « moderazione » dalla quale dovrebbero essere assurdamamente esclusi secondo l'UTE solamente i dipendenti dello Stato;

che questa situazione è paradossale anche alla luce di quanto contenuto nella Min. 09/6282 del 7 settembre 1982 dei Monopoli di Stato la quale dispone che il dipendente che per qualsiasi causa dopo la cessazione del servizio, continui ad occupare l'alloggio, dovrà corrispondere un canone determinato con i criteri estimativi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

della legge n. 392 (equo canone) e quindi ben più contenuto;

che va considerato che molti dipendenti hanno accettato onerosi trasferimenti che sono stati solo in minima parte compensati con l'alloggio dato in concessione nelle nuove sedi e che essi ora non solo si trovano a dover corrispondere un canone superiore a quello che avrebbero corrisposto se fossero stati dei privati cittadini, ma che queste maggiorazioni vengono richieste loro fin dal 1978 per cui si trovano ad aver accumulato nei confronti dell'Amministrazione arretrati che si aggirano in media sui 4-6 milioni -

se vogliono intervenire con l'urgenza del caso per porre definitivo riparo ad una palese iniquità essendo chiaro che la legge n. 692 del 1° dicembre 1981, che sganciava dall'equo canone gli alloggi dello Stato dati in concessione ai dipendenti, è stata stravolta dall'interpretazione data alla legge stessa dalla direzione generale del demanio, e d'altra parte se detta interpretazione fosse considerata « giusta » la legge non potrebbe essere che incostituzionale discriminando pesantemente una categoria di cittadini al servizio dello Stato nei confronti di un'altra. (4-15804)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, detta nuovi criteri per la determinazione automatica dei valori degli immobili censiti in catasto, con riferimento anche agli atti precedenti all'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica, purché risulti pendente regolare controversia;

dall'entrata in vigore di detto decreto del Presidente della Repubblica, fissata al 1° luglio 1986, in assenza di specifiche disposizioni in merito alla definizione dei valori ai fini dell'INVIM e delle imposte di donazione e successione, si potrà verificare l'assurda ipotesi che

un atto venga definito in base alla nuova normativa solo dagli acquirenti per l'imposta di registro, mentre lo stesso immobile, ai fini delle altre imposte (INVIM, donazione e successione), potrà essere oggetto di contestazione con ricorso alle commissioni tributarie;

in tal modo verrà vanificato l'intento del legislatore, rivolto alla semplificazione delle procedure di valutazione da parte dei competenti uffici e allo sgravio del notevole contenzioso esistente presso le commissioni tributarie -

se non ritiene opportuno assumere le opportune iniziative per l'emanazione di disposizioni, anche transitorie, al fine di addivenire a soluzioni più rispondenti alla logica e all'intento del legislatore, non potendosi ammettere la definizione di valori diversi per la stessa unità immobiliare. (4-15805)

POLLICE E RUSSO FRANCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei motivi che ancora ritardano la conclusione del processo in corso presso la 1ª sezione penale del tribunale di Napoli che vede imputati l'ex-sindaco di Torre del Greco, Mario Auricchio e l'ex-assessore ai lavori pubblici Leonardo Magliacane, accusati di omicidio colposo ed omissione di atti d'ufficio per aver causato la morte di Angela e Luisa Mennella, le due bambine di Torre del Greco morte nel dicembre 1982 a Torre del Greco mentre, nel ritornare da scuola, attraversavano l'alveo Cavallo, unica « strada » di accesso alla loro abitazione. Le due bambine trovarono una morte straziante in quanto furono investite da una improvvisa ed enorme massa d'acqua proveniente dal Vesuvio in seguito ad un improvviso temporale; esse furono trovate in mare dopo molti giorni; il processo ha avuto inizio nell'ottobre dell'85, da allora, di rinvio in rinvio, il tribunale non riesce a processare questi due amministratori, generando forte sconcerto nella opinione pubblica e angoscia nei due po-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

veri genitori che da quel giorno non hanno altro scopo che se non trovare verità e giustizia;

se non ritiene di dover intervenire, nel pieno rispetto dell'autonomia e della indipendenza della magistratura, affinché vengano rimosse quelle cause interne alla macchina amministrativa pubblica che hanno per esempio causato l'ultimo rinvio. (4-15806)

TAMINO E POLLICE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che da molto tempo la macellazione degli animali nel comune di Lucera avviene in locali non idonei, senza alcuna prevenzione igienica, il che ha procurato pericolosissime infezioni da brucella (brucellosi) a più dipendenti addetti alla macellazione, nonostante il giudizio di inidoneità rilasciato dai medici responsabili dell'USL — perché l'assessorato preposto, l'USL Foggia 6 e la stessa amministrazione comunale non hanno provveduto alla chiusura del macello, mettendo così a repentaglio la salute dei lavoratori addetti e dell'intera popolazione lucerina, che potrebbe subire pericolose infezioni in seguito a consumi di carne animale infettiva. (4-15807)

CODRIGNANI E ONORATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione alla notizia dell'esistenza di una stazione Loran a Simeri Cricchi in Calabria analoga a quella di Lampedusa, notizia che il Ministero della difesa dice di ignorare e che viene invece dall'ambasciata americana —:

che cosa ritiene di dover dire il Ministro al riguardo:

se risponde al vero la dichiarazione del parlamentare democristiano tedesco Kittelmann, secondo il quale in Italia le basi americane sono 58. (4-15808)

BALZAMO. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere se non ritenga necessario — di

fronte all'estendersi del fenomeno di gravissimo inquinamento delle falde acquifere e dei pozzi esistenti nella pianura della provincia di Bergamo, e che ha già colpito 35 centri con una popolazione superiore ai 200 mila abitanti — proclamare lo stato di calamità pubblica predisponendo da parte del Governo i conseguenti provvedimenti. (4-15809)

CALAMIDA E RUSSO FRANCO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

Alessandro Rossini, laureato con 110/110 all'università di Roma in ingegneria nucleare, è stato licenziato in quanto obiettore di coscienza rispetto al suo impiego nel settore delle produzioni nucleari. Successivamente si è rivolto alle seguenti altre imprese con domanda di assunzione, 27 delle quali appartenenti a gruppi IRI e ENI, cioè industrie di Stato, ricevendo risposta negativa o nessuna risposta:

ENI: ENI (Roma); ENI Ricerche (Monterotondo - Roma); AGIP (Roma); AGIP Petroli (Roma); SNAM (Roma); SNAM Progetti (Roma); PRAGMA:

IRI: Ansaldo (Roma); Ansaldo componenti (Roma); Ansaldo (Genova); CESEN (Genova); Selenia Spazio (Roma); Condotte d'acqua (Roma); Autostrade (Roma); EDIL-PRO (Roma); Garboli (Roma); IMCO (Roma); Impresa Pietro Cidonio (Roma); Italeco (Roma); Italedil (Roma); Italposte (Roma); Italscai (Roma); Italstrade (Roma); Italteknà (Roma); REP (Roma); SPEA (Roma); SVEI (Roma); Zanussi (Roma); Jacorossi (Roma); Phoebus (Catania); SOLAR 77 (Roma); Solartec (Roma); ACEA (Roma); ENEA (Roma); SIP (Viterbo); Fibra (Vetralla); Scuderi (Vetralla); Magrini (Vetralla); Banca del Cimino (Vetralla);

inoltre non è in grado di partecipare a concorsi pubblici in quanto la sua qualifica di ingegnere nucleare non gli consente di rivolgersi a quei settori, in particolare le fonti energetiche alternati-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

ve al nucleare, nei quali desidera svolgere la sua mansione ed esprimere la sua professionalità -

se non ritengano opportuno attuare una verifica, in particolare, ma non solo, per quanto attiene alle industrie pubbliche, sull'eventualità che sia stata attuata una discriminazione ai suoi danni in quanto obiettore di coscienza;

nel caso che questo si sia verificato, quali iniziative intendano assumere per garantirgli le stesse opportunità di quanti altri sono alla ricerca di un posto di lavoro;

più in generale, quali interventi ritengano opportuni per evitare che la condizione di obiettore di coscienza rispetto al nucleare si traduca in preclusione di fatto ad ogni possibilità occupazionale.
(4-15810)

CASTAGNETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso:

che in data 3 maggio 1986, il rettore agli studi dell'università di Trieste procedeva ad una contestazione di addetti nei confronti del direttore della clinica ostetrico-ginecologica dell'università di Trieste per la mancata attivazione per l'anno accademico 85-86 del primo anno di corso della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia;

che fu lo stesso direttore in più occasioni a denunciare le condizioni di sostanziale impraticabilità logistica della clinica divenute ancora più insostenibili da due anni a questa parte per la mancata sostituzione di due assistenti della sezione ginecologica;

che puntuali e circostanziate denunce sono state formulate circa le inadempienze delle autorità accademiche, dell'amministrazione dello Stato e delle autorità regionali, queste ultime responsabili fra l'altro di aver indirizzato ad altra desti-

nazione la cifra di 1 miliardo e mezzo deliberata in data 20 giugno 1978 per la costruzione del nuovo padiglione dell'Istituto per l'infanzia -

quali chiarimenti intende fornire circa il comportamento delle autorità accademiche che tentano, ora, con l'intimidazione e con l'uso dello strumento disciplinare nei confronti del direttore, di supplire alle numerose inadempienze del passato e di mascherare in esso la volontà più volte manifestata di non attuare alcuno dei provvedimenti necessari a garantire un reale e corretto funzionamento della clinica ostetrico-ginecologica.
(4-15811)

CODRIGNANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere - in relazione ai progetti di *resettlement* delle popolazioni del Corno d'Africa trasferite nel Tana Beles -:

come il Governo sia in grado di garantire che le popolazioni trasferite - e si tratta di 200.000 persone - siano profughi bisognosi di trovare una sistemazione meno disumana o se non si tratti, almeno in parte, di gruppi indipendentisti deportati dal governo etiopico con l'aiuto della cooperazione sovietica;

per quanto tempo debbano durare i trasferimenti, che cosa si faccia per recuperare alla vita i terreni abbandonati, o se gli insediamenti nel Tana Beles debbano essere permanenti;

se, in ogni caso, il governo etiopico risulti rispettare i tempi e i modi degli accordi e delle politiche di assistenza.
(4-15812)

SERVELLO, FRANCHI FRANCO, FORNER, PARIGI, FINI E PARLATO. — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per conoscere la valutazione del Governo sulla situazione complessiva degli enti lirici, con particolare riferimento alla crisi del teatro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

San Carlo di Napoli ove sono dimissionari il sovrintendente e il direttore artistico, al Teatro dell'Opera di Roma, che ha tuttora vacante il posto di direttore artistico, al teatro La Fenice di Venezia dove, anziché le opere di Verdi, Mascagni e Puccini sono di casa la Guardia di finanza e la procura della Repubblica, e

alle dimissioni di Renzo Giaccheri dalla sovrintendenza dell'ente lirico di Verona.

Per sapere se sull'instabilità e sui contrasti verificatisi nell'ente veronese influiscano interessi esterni o pressioni di un centro di potere facente capo ad una agenzia straniera di collocamento di artisti lirici. (4-15813)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

—

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. —
Al Ministro del turismo e spettacolo. —
Per sapere - premesso che:

è già pendente presso la procura della Repubblica di Roma un procedimento penale riguardante gravi ipotesi di reato (falso in bilancio e peculato) a carico dei dirigenti della Federazione italiana baseball;

detta Federazione amministra e distribuisce prevalentemente denaro pubblico;

da fonti di stampa si apprende ora che sarebbe stata inserita in serie C-1 una squadra romana, la « Porta Portese baseball club », che non ne aveva alcun titolo, in quanto nel precedente campionato non aveva svolto alcuna attività, al pari della « Lupi Roma », con la quale detta squadra si è fusa;

per tale motivo ogni incontro di campionato con la « Porta Portese » viene preceduto da preventiva riserva scritta, o protesto tecnico, degli avversari di turno, costretti a costose trasferte nella capitale pur di compiacere i dirigenti della Federazione italiana baseball -

se non ritiene opportuno chiarire che dietro il « ripescaggio » della « Porta

Portese » non si celino gli stessi poco onorevoli motivi che hanno indotto la procura della Repubblica di Roma ad interessarsi anche all'operato della Federazione italiana baseball. (3-02763)

CERRINA FERONI, PALLANTI, ALASIA, CASTAGNOLA E BONETTI MATTINZOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

quali siano i motivi per i quali i decreti ministeriali di proroga ad agosto 1986 della cassa integrazione guadagni a favore della Emerson spa con sede legale in Firenze, hanno escluso i laboratori dei centri di assistenza tecnica di Torino, Genova e Brescia, nonostante la domanda avanzata dall'azienda comprendesse tutte le unità del gruppo e fosse corredata dei previsti pareri favorevoli, e la delibera CIPI ne autorizzasse la concessione:

se risulta al Ministro che analoga decisione sia stata assunta già in occasione del decreto di concessione della cassa integrazione guadagni del 1984 e successivamente, ancorché tardivamente, corretta;

quali iniziative intende assumere per sanare immediatamente tale situazione ed equiparare i lavoratori dei centri di assistenza tecnica di Torino, Genova e Brescia a quelli di tutto il gruppo. (3-02764)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dei lavori pubblici, dei beni culturali e ambientali e per l'ecologia per conoscere - premesso che:

il consorzio dei comuni della provincia di Macerata costituitosi per la costruzione e gestione dell'acquedotto ha deciso di predisporre un impianto di prelievo di 800-1.000 litri al secondo dalle sorgenti del fiume Nera;

non risulta essere stato emanato alcun provvedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 7 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 della derivazione d'acqua dalla sorgente e che ciò nonostante i lavori risultino avviati, con una spesa preventivata di 70 miliardi di lire;

dalle indagini condotte su commissione delle istituzioni marchigiane non risultano assolutamente fugate né sottovalutabili le preoccupazioni circa consistenti effetti negativi del prelievo dalla sorgente (alterazioni del regime naturale della falda, decurtazione totale delle manifestazioni sorgentizie superficiali per un lungo tratto delle sorgenti del fiume Nera) con effetti sull'equilibrio ambientale di flora e fauna, sulla stessa portata del fiume Tevere e sul conseguente tasso di inquinamento delle acque dei fiumi interessati;

rilevanti effetti negativi dell'opera in questione potranno aversi anche sul piano economico, con la sensibile riduzione della produzione di energia elettrica delle centrali idroelettriche dislocate a valle, e con la ricaduta sulla qualità dell'offerta turistica della zona interessata;

il P.R.G.A. prevede già soluzioni alternative alla captazione in questione e la regione Umbria, con delibera 28 settembre 1982, n. 707 ha richiesto il ricorso a tali soluzioni, che presentano peraltro condizioni di realizzabilità vantaggiose sotto il profilo sia ambientale che tecnico-economico -

se non intendano intervenire immediatamente avvalendosi della facoltà di diffida assegnata dal combinato disposto degli articoli 17 e 54 e degli articoli 86 e 87 del testo unico citato, ricadendo peraltro le opere in questione nella generale fattispecie di inammissibilità « perché contrarie al buon regime delle acque e ad altri interessi generali » prevista dall'articolo 7, comma settimo del testo unico medesimo;

se non ritengano opportuno sottoporre il progetto dell'opera in questione e le soluzioni alternative sopra indicate a preventiva valutazione tecnico-economica dei costi e dei benefici e a contestuale valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla direttiva n. 337/1985 del Consiglio delle Comunità europee (Allegato II, punto 10 - e), f), i).

(2-00900) « BASSANINI, NEBBIA, GIOVANNINI, MANNUZZU ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se intende:

1) far conoscere al Parlamento il trattato internazionale dal quale deriva la concessione agli Stati Uniti d'America di una base permanente di appoggio per sommergibili a propulsione ed armamento nucleare presso l'isola di La Maddalena in Sardegna: trattato riguardo al quale il Ministro della difesa il 5 febbraio 1986 ha opposto il segreto alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa;

2) ottemperare alla norma dell'articolo 80 della Costituzione, proponendo la ratifica con legge di tale trattato, che ha evidente natura politica in quanto ne derivano limitazioni alla sovranità italiana;

3) in ogni caso, non consentire la presenza, in acqua territoriali italiane, di forze militari e armamenti nucleari stranieri sul cui impiego non possa decidere il Parlamento italiano: e la cui pericolosità è stata dimostrata, ultimamente, dalla vicenda libica:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

4) in ogni caso, stabilire una protezione adeguata dalla contaminazione radioattiva, tenuto conto che la marina militare degli USA non consente che siano collocati *monitors* presso il pontile d'attracco delle navi d'appoggio dei sommergibili nucleari e che alle popolazioni interessate, ed ai loro rappresentanti, non sono noti piani d'emergenza: mentre sarebbe il caso di trarre una lezione dalla recente esperienza di Chernobyl, specie

quando si tratti di energia non facilmente controllabile come quella che alimenta un motore sottomarino.

(2-00901) « MANNUZZU, RODOTÀ, BALBO CECARELLI, BARBATO, BASSANINI, CODRIGNANI, COLUMBA, FERRARA, LEVI BALDINI, GIOVANNINI, GUERZONI, MANCUSO, MASINA, MINERVINI, NEBBIA, ONORATO, PISANI, RIZZO, SALATIELLO, VISCO ».

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

MOZIONE

La Camera,

in relazione alle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della difesa nella sede del *Defense Planning Committee* a livello di Ministri il 22 maggio scorso circa i programmi statunitensi di ammodernamento delle armi chimiche di quel paese per la NATO;

considerato che la presa d'atto, attraverso la inclusione nei programmi nazionali di forza, di una decisione tanto rilevante costituisce un indebito scavalco del Consiglio Atlantico e che, inoltre, essa non può sostituire la consultazione e l'autorizzazione dei Parlamenti dei paesi membri;

impegna il Governo:

a) a rendere edotto il Segretario generale della NATO che i militari italiani non parteciperanno alla redazione di *contingency plans* relativi alle armi chimiche,

così che tali predisposizioni non possano riguardare l'Italia e le forze alleate in Italia;

b) a rendere edotto il presidente degli USA che le posizioni espresse dal Governo e dal Parlamento dell'Italia non possono soddisfare le due condizioni richieste dal Congresso di quel paese per rendere effettivo l'avvio del programma di ammodernamento delle armi chimiche;

c) a sollecitare, nelle sedi delle trattative bilaterale e multilaterale sulle armi chimiche in corso a Ginevra, tutte le parti ivi presenti perché esse compongano con urgenza le ultime divergenze sulla bozza dell'accordo per il bando totale e verificabile della fabbricazione e del possesso di armi chimiche.

(1-00193) « CERQUETTI, PETRUCCIOLI, BARCETTI, ANGELINI VITO, CAPECCHI PALLINI, GATTI, MARTELLI, OLIVI, PALMIERI, POCCHETTI, SPATARO, ZANINI, GASPAROTTO ».